

# Gazzetta ufficiale

# L 100

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

54° anno  
14 aprile 2011

Sommario

### II Atti non legislativi

#### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran** ..... 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 360/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, che attua l'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia** ..... 12
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 361/2011 della Commissione, del 13 aprile 2011, concernente l'autorizzazione di *Enterococcus faecium* NCIMB 10415 come additivo per mangimi per polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional products Ltd rappresentato da DSM Nutritional Products Sp. z o.o) e che modifica il regolamento (CE) n. 943/2005 <sup>(1)</sup>** ..... 22
- ★ **Regolamento (UE) n. 362/2011 della Commissione, del 13 aprile 2011, che modifica, per quanto riguarda la sostanza monepantel, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale <sup>(1)</sup>** ..... 26
- ★ **Regolamento (UE) n. 363/2011 della Commissione, del 13 aprile 2011, che modifica, per quanto riguarda la sostanza isoeugenolo, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale <sup>(1)</sup>** ..... 28

Prezzo: 4 EUR

(segue)

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


★ Regolamento (UE) n. 364/2011 della Commissione, del 13 aprile 2011, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione e il regolamento (CE) n. 1291/2008 della Commissione per quanto concerne un programma di controllo della salmonella in alcuni tipi di pollame e uova in Croazia a norma del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che rettifica i regolamenti (UE) n. 925/2010 e (UE) n. 955/2010 della Commissione <sup>(1)</sup> .....	30
Regolamento di esecuzione (UE) n. 365/2011 della Commissione, del 13 aprile 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .....	37

DIRETTIVE

★ Direttiva di esecuzione 2011/43/UE della Commissione, del 13 aprile 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione dello zolfo calcico come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione <sup>(1)</sup> .....	39
★ Direttiva di esecuzione 2011/44/UE della Commissione, del 13 aprile 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva azadiractina e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione <sup>(1)</sup> .....	43
★ Direttiva di esecuzione 2011/45/UE della Commissione, del 13 aprile 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva diclofop e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione <sup>(1)</sup> .....	47

DECISIONI

★ Decisione 2011/235/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran .....	51
★ Decisione di esecuzione 2011/236/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2011, che attua la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia ....	58
2011/237/PESC:	
★ Decisione Atalanta/1/2011 del Comitato politico e di sicurezza, del 13 aprile 2011, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) .....	72



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 359/2011 DEL CONSIGLIO

del 12 aprile 2011

**concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

degli obblighi internazionali assunti dall'Iran in materia di diritti umani.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 2,

(3) Le misure in questione rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

vista la decisione 2011/235/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran <sup>(1)</sup>, adottata in conformità del titolo V, capo II del trattato sull'Unione europea,

(4) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento deve essere applicato conformemente a tali diritti.

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(5) La facoltà di modificare l'elenco figurante nell'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della situazione politica in Iran e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2011/235/PESC.

(1) La decisione 2011/235/PESC dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran. Tali persone ed entità sono elencate nell'allegato della decisione stessa.

(6) La procedura di modifica degli elenchi di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone, alle entità o agli organismi designati i motivi dell'inserimento nell'elenco affinché abbiano l'opportunità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne di conseguenza la persona, l'entità o l'organismo interessati.

(2) Le misure restrittive dovrebbero essere dirette a persone che, in qualità di complici o responsabili, hanno ordinato o attuato gravi violazioni dei diritti umani reprimendo manifestanti pacifici, giornalisti, difensori dei diritti umani, studenti o altre persone che rivendicano i propri diritti legittimi, tra cui la libertà di espressione, nonché a persone che, in qualità di complici o responsabili, hanno ordinato o attuato gravi violazioni del diritto a un processo equo, torture, trattamenti crudeli, disumani o degradanti, o l'applicazione sempre più frequente, indiscriminata e sproporzionata della pena di morte, tra l'altro mediante esecuzione pubblica, lapidazione, impiccagione o esecuzione di minorenni autori di reati, in violazione

(7) Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, devono essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe

<sup>(1)</sup> Cfr. pagina 51 della presente Gazzetta ufficiale.

essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati <sup>(1)</sup>, e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati <sup>(2)</sup>.

- (8) Il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, non in via esclusiva:
- i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;
  - ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;
  - iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;
  - iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;
  - v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fidejussioni e gli altri impegni finanziari;
  - vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;
  - vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
- b) «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o di avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collo-

cazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

- c) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
- d) «congelamento delle risorse economiche»: il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;
- e) «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

#### Articolo 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi figuranti nell'allegato I.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I o utilizzato a loro beneficio.
3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

#### Articolo 3

1. L'allegato I comprende un elenco delle persone che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2011/235/PESC, come responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran o le persone, le entità o gli organismi ad essi associati.
2. L'allegato I indica i motivi dell'inserimento delle persone, delle entità e degli organismi nell'elenco.
3. L'allegato I riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

<sup>(1)</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

#### Articolo 4

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che esse ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:

- a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all'allegato I e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali;
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o
- d) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro abbia notificato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

#### Articolo 5

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

- a) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 è stata/o elencata/o nell'allegato I o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;
- b) i fondi o le risorse economiche in questione vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
- c) il vincolo o la sentenza non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I; e

d) il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

#### Articolo 6

1. L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti relativi a detti conti; o
- b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 è stata/o elencata/o nell'allegato I,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1.

2. L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che enti finanziari o creditizi nell'Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti di una persona, di un'entità o di un organismo figurante nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.

#### Articolo 7

In deroga all'articolo 2, e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un obbligo sorto per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato II, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché:

- a) l'autorità competente in questione abbia stabilito che:
  - i) i fondi o le risorse economiche saranno utilizzati per un pagamento da una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato I; e
  - ii) il pagamento non viola l'articolo 2, paragrafo 2; e
- b) lo Stato membro interessato abbia informato, almeno due settimane prima del rilascio dell'autorizzazione, gli altri Stati membri e la Commissione di questa constatazione e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione.

#### Articolo 8

1. Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2. Il divieto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato il divieto in questione.

#### Articolo 9

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

- a) fornire immediatamente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, quale indicata sui siti web elencati nell'allegato II, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri; e
- b) collaborare con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente agli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

#### Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione si informano immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

#### Articolo 11

La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

#### Articolo 12

1. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, esso modifica di conseguenza l'allegato I.

2. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, fornendo a tale persona, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo.

4. L'elenco di cui all'allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi.

#### Articolo 13

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, così come ogni successiva modifica.

#### Articolo 14

Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.

#### Articolo 15

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
- d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrata/o o costituita/o conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
- e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione.

#### Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, 12 aprile 2011.

*Per il Consiglio*

*La presidente*

C. ASHTON

---

## ALLEGATO I

## Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 1

## Persone

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	AHMADI-MOQADDAM Esmail	Luogo di nascita: Teheran (Iran) - Data di nascita: 1961	Capo della polizia nazionale iraniana. Le forze sotto il suo comando hanno condotto brutali attacchi contro pacifiche manifestazioni di protesta e un violento assalto alla Casa dello studente dell'Università di Teheran nella notte del 15 giugno 2009.	
2.	ALLAHKARAM Hossein		Capo di Ansar-e Hezbollah e Colonnello del corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC). Cofondatore di Ansar-e Hezbollah. Questa forza paramilitare si è resa responsabile di estreme violenze durante la repressione attuata nei confronti degli studenti e delle università nel 1999, 2002 e 2009.	
3.	ARAGHI (ERAGHI) Abdollah		Vicecapo delle forze di terra dell'IRGC. Ha avuto una responsabilità diretta e personale nella repressione delle manifestazioni di protesta dell'intera estate 2009.	
4.	FAZLI Ali		Vice comandante delle forze Basij, ex capo del corpo Seyyed al-Shohada dell'IRGC nella provincia di Teheran (fino al febbraio 2010). Il corpo Seyyed al-Shohada è incaricato della sicurezza nella provincia di Teheran e ha svolto un ruolo chiave nella brutale repressione dei manifestanti del 2009.	
5.	HAMEDANI Hossein		Capo del corpo Rassoulollah dell'IRGC responsabile della Grande Teheran dal novembre 2009. Il corpo Rassoulollah è incaricato della sicurezza nella Grande Teheran e ha svolto un ruolo chiave nella violenta repressione dei manifestanti del 2009. Responsabile della repressione delle manifestazioni di protesta durante gli avvenimenti di Ashura (dicembre 2009) e successivamente.	
6.	JAFARI Mohammad-Ali (alias "Aziz Jafari")	Luogo di nascita: Yazd (Iran) - Data di nascita: 1.9.1957	Comandante generale dell'IRGC. L'IRGC e la Base Sarollah comandata dal Generale Aziz Jafari hanno svolto un ruolo chiave nell'interferenza illegale con le elezioni presidenziali del 2009 attraverso l'arresto e la detenzione di attivisti politici e gli scontri con i manifestanti nelle strade.	
7.	KHALILI Ali		Generale dell'IRGC, capo dell'unità medica della base Sarollah. Ha firmato una lettera, inviata al Ministero della sanità il 26 giugno 2009, che vietava la presentazione di documenti o dossier medici alle persone ferite o ricoverate in ospedale durante gli avvenimenti post elettorali.	
8.	MOTLAGH Bahram Hosseini		Capo del corpo Seyyed al-Shohada dell'IRGC nella provincia di Teheran. Il corpo Seyyed al-Shohada ha svolto un ruolo chiave nell'organizzare la repressione delle manifestazioni di protesta.	

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
9.	NAQDI Mohammad-Reza	Luogo di nascita: Najaf (Iraq) – Data di nascita: intorno al 1952	Comandante delle forze Basij. In veste di comandante delle forze Basij dell'IRGC, Naqdi è stato responsabile o complice degli abusi compiuti dalle forze Basij alla fine del 2009, inclusa la violenta reazione alle manifestazioni di protesta della giornata di Ashura nel dicembre 2009, conclusasi con un bilancio di 15 morti e l'arresto di centinaia di manifestanti. Prima di essere nominato comandante delle forze Basij nell'ottobre 2009, Naqdi è stato capo dell'unità d'intelligence delle forze Basij responsabile degli interrogatori delle persone arrestate durante la repressione post elettorale.	
10.	RADAN Ahmad-Reza	Luogo di nascita: Isfahan (Iran) -Data di nascita:1963	Vicecapo della polizia nazionale iraniana. In veste di vicecapo della polizia nazionale dal 2008, Radan si è reso responsabile di pestaggi, omicidi nonché arresti e detenzioni arbitrari commessi dalle forze di polizia contro i manifestanti.	
11.	RAJABZADEH Azizollah		Ex capo della polizia di Teheran (fino al gennaio 2010). In veste di comandante delle forze dell'ordine nella Grande Teheran, Azizollah Rajabzadeh è l'esponente di grado più elevato accusato nel caso di abusi perpetrati nel carcere di Kahrizak.	
12.	SAJEDI-NIA Hossein		Capo della polizia di Teheran, ex vicecapo della polizia nazionale iraniana responsabile delle operazioni di polizia. Ha il compito di coordinare, per il ministero dell'interno, le operazioni di repressione nella capitale iraniana.	
13.	TAEB Hossein	Luogo di nascita: Teheran - Data di nascita: 1963	Ex comandante delle forze Basij (fino all'ottobre 2009). Attualmente vice comandante dell'IRGC per l'intelligence. Le forze sotto il suo comando hanno partecipato a pestaggi di massa, omicidi, detenzioni e torture nei confronti di pacifici manifestanti.	
14.	SHARIATI Seyeed Hassan		Capo della magistratura di Mashhad. I processi sotto la sua supervisione sono stati condotti in maniera sommaria e a porte chiuse, senza rispettare i diritti fondamentali degli imputati e sulla base di confessioni estorte a mezzo di pressioni e torture. Dato che le sentenze di esecuzione sono state emesse in massa, le sentenze capitali sono state inflitte senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione.	
15.	DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali	Luogo di nascita: Najafabad (Iran) - Data di nascita: 1945	Ex procuratore generale dell'Iran fino al settembre 2009 (ex ministro dell'intelligence sotto la presidenza Khatami). In veste di procuratore generale dell'Iran, ha ordinato e sovrinteso ai processi farsa seguiti alle prime manifestazioni di protesta post elettorali, in cui agli imputati è stato negato il diritto ad un avvocato. È altresì responsabile degli abusi perpetrati a Kahrizak.	
16.	HADDAD Hassan (alias Hassan ZAREH DEHNAVI)		Giudice, sezione 26 del tribunale rivoluzionario di Teheran. Incaricato dei casi di detenuti collegati alle crisi post elettorali, ha regolarmente minacciato le famiglie dei detenuti per ridurli al silenzio. Ha svolto un ruolo importante nell'emissione degli ordini di detenzione nel carcere di Kahrizak.	

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
17.	Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI		Giudice, tribunale rivoluzionario di Mashhad. I processi sotto la sua giurisdizione sono stati condotti in maniera sommaria e a porte chiuse, senza rispettare i diritti fondamentali degli imputati. Dato che le sentenze di esecuzione sono state emesse in massa, le sentenze capitali sono state inflitte senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione.	
18.	HEYDARIFAR Ali-Akbar		Giudice, tribunale rivoluzionario di Teheran. Ha partecipato ai processi contro i manifestanti. È stato interrogato dalla magistratura sugli abusi perpetrati a Kahrizak. Ha svolto un ruolo importante nell'emissione degli ordini di detenzione dei detenuti nel carcere di Kahrizak.	
19.	JAFARI-DOLATABADI Abbas		Procuratore generale di Teheran dall'agosto 2009. La procura di Dolatabadi ha incriminato un numero elevato di manifestanti, compresi partecipanti alle manifestazioni di protesta della giornata di Ashura nel dicembre 2009. Ha ordinato la chiusura della procura di Karroubi nel settembre 2009 e l'arresto di numerosi esponenti politici riformisti e ha messo al bando due partiti politici riformisti nel giugno 2010. La sua procura ha incriminato i manifestanti con l'accusa di Muharebeh, o ribellione contro Dio, che comporta la condanna a morte, e negato il giusto processo alle persone esposte alla pena capitale. La sua procura ha inoltre perseguitato e arrestato riformisti, attivisti per i diritti umani ed esponenti dei media, nell'ambito di una vasta repressione dell'opposizione politica.	
20.	MOGHISSEH Mohammad (alias NASSERIAN)		Giudice, Capo della sezione 28 del tribunale rivoluzionario di Teheran. È incaricato dei casi post elettorali. Ha inflitto condanne a lunghe pene detentive durante gli ingiusti processi contro attivisti sociali e politici e giornalisti e numerose condanne a morte nei confronti di manifestanti ed attivisti sociali e politici.	
21.	MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein	Luogo di nascita: Ejyeh -Data di nascita: intorno al 1956	Procuratore generale dell'Iran dal settembre 2009 e portavoce della magistratura (ex ministro dell'intelligence durante le elezioni del 2009). Mentre era ministro dell'intelligence durante le elezioni, agenti dell'intelligence sotto il suo comando si sono resi responsabili della detenzione e tortura, nonché dell'estorsione di confessioni false a mezzo di pressioni, di centinaia di attivisti, giornalisti, dissidenti ed esponenti politici riformisti. Inoltre, personalità politiche sono state costrette a rilasciare confessioni false durante interrogatori insopportabili, che hanno incluso torture, maltrattamenti, ricatti e minacce ai familiari.	
22.	MORTAZAVI Said	Luogo di nascita: Meybod, Yazd (Iran) - Data di nascita: 1967	Capo della task force per la lotta al contrabbando, ex procuratore generale di Teheran fino all'agosto 2009. In veste di procuratore generale di Teheran, ha emesso un ordine generale di detenzione di centinaia di attivisti, giornalisti e studenti. È stato sospeso dall'incarico nell'agosto 2010 a seguito di un'indagine della magistratura iraniana sul suo ruolo nella morte di tre uomini detenuti su suo ordine dopo le elezioni.	

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
23.	PIR-ABASSI Abbas		Tribunale rivoluzionario di Teheran, sezioni 26 e 28. È incaricato dei casi post elettorali; ha inflitto condanne a lunghe pene detentive durante gli ingiusti processi contro attivisti per i diritti umani e numerose condanne a morte nei confronti di manifestanti.	
24.	MORTAZAVI Amir		Vice procuratore di Mashhad. I processi sotto la sua giurisdizione sono stati condotti in maniera sommaria e a porte chiuse, senza rispettare i diritti fondamentali degli imputati. Dato che le sentenze di esecuzione sono state emesse in massa, le sentenze capitali sono state inflitte senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione.	
25.	SALAVATI Abdolghassem		Giudice, Capo della sezione 15 del tribunale rivoluzionario di Teheran. Incaricato dei casi post elettorali, è stato il giudice che ha presieduto i «processi farsa» dell'estate 2009 e ha condannato a morte due monarchici chiamati a comparire in detti processi farsa. Ha condannato a lunghe pene detentive oltre un centinaio di prigionieri politici, attivisti per i diritti umani e manifestanti.	
26.	SHARIFI Malek Adjar		Capo della magistratura dell'Azerbaigian orientale. Responsabile del processo a Sakineh Mohammadi-Ashtiani.	
27.	ZARGAR Ahmad		Giudice, sezione 36 della Corte di appello di Teheran. Ha confermato le condanne a lunghe pene detentive e le sentenze capitali contro i manifestanti.	
28.	YASAGHI Ali-Akbar		Giudice, tribunale rivoluzionario di Mashhad. I processi sotto la sua giurisdizione sono stati condotti in maniera sommaria e a porte chiuse, senza rispettare i diritti fondamentali degli imputati. Dato che le sentenze di esecuzione sono state emesse in massa, le sentenze capitali sono state inflitte senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione.	
29.	BOZORGNIA Mostafa		Capo del reparto 350 della prigione di Evin. Ha dato sfogo, in svariate occasioni, ad una violenza sproporzionata sui prigionieri.	
30.	ESMAILI Gholam-Hossein		Capo dell'organizzazione carceraria dell'Iran. In tale veste, è stato complice della detenzione massiccia di manifestanti politici e ha coperto gli abusi perpetrati nel sistema carcerario.	
31.	SEDAQAT Farajollah		Vicesegretario dell'amministrazione carceraria generale a Teheran - Ex capo della prigione di Evin a Teheran fino all'ottobre 2010 nel periodo in cui ebbero luogo le torture. È stato direttore e ha minacciato e fatto pressione sui prigionieri in numerose occasioni.	
32.	ZANJIREI Mohammad-Ali		In veste di vicecapo dell'organizzazione carceraria dell'Iran, è responsabile degli abusi e della privazione dei diritti in carcere. Ha ordinato il trasferimento di molti detenuti in celle di isolamento.	

## ALLEGATO II

**Elenco delle autorità competenti degli Stati membri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 7 e all'articolo 9, paragrafo 1, e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea**

A. Autorità competenti di ciascuno Stato membro:

BELGIO

<http://www.diplomatie.be/eusanctions>

BULGARIA

<http://www.mfa.bg/bg/pages/view/5519>

REPUBBLICA CECA

<http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce>

DANIMARCA

<http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/>

GERMANIA

<http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html>

ESTONIA

[http://www.vm.ee/est/kat\\_622/](http://www.vm.ee/est/kat_622/)

IRLANDA

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519>

GRECIA

<http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral + Diplomacy/Global + Issues/International + Sanctions/>

SPAGNA

[http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ Sanciones\\_%20Internacionales.aspx](http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ Sanciones_%20Internacionales.aspx)

FRANCIA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/>

ITALIA

[http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica\\_europea/Deroghe.htm](http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_europea/Deroghe.htm)

CIPRO

<http://www.mfa.gov.cy/sanctions>

LETTONIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITUANIA

<http://www.urm.lt>

LUSSEMBURGO

<http://www.mae.lu/sanctions>

UNGHERIA

[http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi\\_szankciok/](http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/)

MALTA

[http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions\\_monitoring.asp](http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp)

## PAESI BASSI

<http://www.minbuza.nl/sancties>

## AUSTRIA

[http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f\\_id = 12750&LNG = en&version=](http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id = 12750&LNG = en&version=)

## POLONIA

<http://www.msz.gov.pl>

## PORTOGALLO

<http://www.min-nestrangeiros.pt>

## ROMANIA

<http://www.mae.ro/node/1548>

## SLOVENIA

[http://www.mzz.gov.si/si/zunanja\\_politika/mednarodna\\_varnost/omejevalni\\_ukrepi/](http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/)

## SLOVACCHIA

<http://www.foreign.gov.sk>

## FINLANDIA

<http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet>

## SVEZIA

<http://www.ud.se/sanktioner>

## REGNO UNITO

[www.fco.gov.uk/competentauthorities](http://www.fco.gov.uk/competentauthorities)

## B. Indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera

CHAR 12/106

1049 Bruxelles

BELGIO

E-mail: [relex-sanctions@ec.europa.eu](mailto:relex-sanctions@ec.europa.eu)

Tel. +32 22955585

Fax +32 22990873

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 360/2011 DEL CONSIGLIO****del 12 aprile 2011****che attua l'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) In data 2 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.
- (2) Tenuto conto della gravità della situazione in Libia, altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011.

- (3) È inoltre opportuno depennare una persona dall'elenco di cui all'allegato III e aggiornare le informazioni concernenti determinate persone ed entità inserite negli elenchi di cui agli allegati II e III di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 204/2011 sono sostituiti dal testo riportato rispettivamente negli allegati I e II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 aprile 2011.

*Per il Consiglio*  
*La presidente*  
C. ASHTON

---

<sup>(1)</sup> GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.

## ALLEGATO I

## «ALLEGATO II

**Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 1****1. GHEDDAFI, Aisha Muammar**

Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Figlia di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

**2. GHEDDAFI, Hannibal Muammar**

Numero di passaporto: B/002210. Data di nascita: 20.9.1975. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

**3. GHEDDAFI, Khamis Muammar**

Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

**4. GHEDDAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar**

Data di nascita: 1942. Luogo di nascita: Sirte, Libia.

Leader della Rivoluzione, comandante supremo delle forze armate. Responsabile di aver ordinato la repressione delle manifestazioni e di violazioni dei diritti umani.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

**5. GHEDDAFI, Mutassim**

Data di nascita: 1976. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Consigliere per la sicurezza nazionale. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

**6. GHEDDAFI, Saif al-Islam**

Direttore, Fondazione Gheddafi. Numero di passaporto: B014995. Data di nascita: 25.6.1972. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Dichiarazioni pubbliche incendiarie che incitano alla violenza contro i manifestanti.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

**7. DORDA, Abu Zayd Umar**

Carica: Direttore, Organizzazione per la sicurezza esterna.

Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 28.2.2011)

**8. JABIR, Maggiore Generale Abu Bakr Yunis**

Carica: ministro della Difesa Titolo: Maggiore Generale.

Data di nascita: 1952. Luogo di nascita: Jalo, Libia.

Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 28.2.2011)

**9. MATUQ, Matuq Mohammed**

Carica: segretario per i servizi

Data di nascita: 1956. Luogo di nascita: Khoms, Libia

Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 28.2.2011)

**10. GHEDDAFI, Mohammed Muammar**

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Data di nascita: 1970. Luogo di nascita: Tripoli, Libia

Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 28.2.2011)

**11. GHEDDAFI, Saadi**

Carica: Comandante delle forze speciali Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.

Data di nascita: 27.5.1973. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 28.2.2011)

**12. GHEDDAFI, Saif al-Arab**

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Data di nascita: 1982. Luogo di nascita: Tripoli, Libia

Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 28.2.2011)

**13. AL-SENUSSI, Colonnello Abdullah**

Carica: Direttore dei Servizi segreti militari Data di nascita: 1949.

Luogo di nascita: Sudan

Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 28.2.2011)

**Entità****1. Banca centrale della Libia (CBL)**

Controllata da Muammar GHEDDAFI e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.

Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 10.3.2011)

**2. Libyan Investment Authority**

Controllata da Muammar GHEDDAFI e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.

Altrimenti detta: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO) 1 Fateh Tower Office No. 99, 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 Libia

Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 10.3.2011)

**3. Libyan Foreign Bank**

Controllata da Muammar GHEDDAFI e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.

Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 10.3.2011)

**4. Libyan Africa Investment Portfolio**

Controllata da Muammar GHEDDAFI e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.

Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libia

Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 10.3.2011)

**5. Libyan National Oil Corporation**

Controllata da Muammar GHEDDAFI e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.

Bashir Saadwi Street, Tripoli, Tarabulus, Libia

Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011».

## ALLEGATO II

## «ALLEGATO III

## Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2

## Persone

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	ABDULHAFIZ, Colonnello Mas'ud	Posizione: Comandante delle forze armate	N° 3 nella linea di comando delle forze armate. Ruolo significativo nell'Intelligence militare.	28.2.2011
2.	ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed	Posizione: Capo dell'antiterrorismo, Organizzazione per la sicurezza esterna Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Tripoli, Libia	Membro di spicco del Comitato rivoluzionario. Stretto collaboratore di Muammar GHEDDAFI.	28.2.2011
3.	ABU SHAARIYA	Posizione: Vicecapo dell'Organizzazione per la sicurezza esterna	Importante membro del regime. Cognato di Muammar GHEDDAFI.	28.2.2011
4.	ASHKAL, Al-Barrani	Posizione: Vicedirettore, Intelligence militare	Membro di alto livello del regime.	28.2.2011
5.	ASHKAL, Omar	Posizione: Capo del movimento dei comitati rivoluzionari. Luogo di nascita: Sirte, Libia	Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.	28.2.2011
6.	AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed	Posizione: Capo dell'Ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari N. di passaporto: B010574 Data di nascita: 1.7.1950	Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.	28.2.2011
7.	DIBRI, Abdulqader Yusef	Posizione: Capo della sicurezza personale di Muammar GHEDDAFI. Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Houn, Libia	Responsabile della sicurezza del regime. In passato ha diretto azioni violente contro dissidenti.	28.2.2011
8.	QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed	Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Egitto	Cugino di Muammar GHEDDAFI. Si ritiene che dal 1995 sia al comando di un battaglione d'élite dell'esercito incaricato della sicurezza personale di Gheddafi e che svolga un ruolo chiave nell'Organizzazione per la sicurezza esterna. Ha partecipato alla pianificazione di operazioni contro i dissidenti libici all'estero ed è stato direttamente coinvolto in attività terroristiche.	28.2.2011
9.	QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed	Data di nascita: 1948 Luogo di nascita: Sirte, Libia	Cugino di Muammar GHEDDAFI. Negli anni '80, Sayyid è stato coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e ritenuto responsabile di diverse morti in Europa. È stato inoltre sospettato di essere stato coinvolto nell'approvvigionamento di armi.	28.2.2011
10.	AL-BARASSI, Safia Farkash	Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Al Bayda, Libia	Moglie di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime.	28.2.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
11.	SALEH, Bachir	Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Traghan	Capo del gabinetto del Leader. Associazione stretta con il regime.	28.2.2011
12.	TOHAMI, Generale Khaled	Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Genzur	Direttore dell'Ufficio per la sicurezza interna. Associazione stretta con il regime.	28.2.2011
13.	FARKASH, Mohammed Boucharaya	Data di nascita: 1.7.1949 Luogo di nascita: Al-Bayda	Direttore dell'intelligence nell'Ufficio per la sicurezza esterna. Associazione stretta con il regime.	28.2.2011
14.	ZARTI, Mustafa	Nato il 29.3.1970, cittadino austriaco (n. di passaporto P1362998, valido dal 6 novembre 2006 al 5 novembre 2016)	Associazione stretta con il regime, vicepresidente del consiglio d'amministrazione della "Libyan Investment Authority", membro del comitato esecutivo della National Oil Corporation e vicepresidente della First Energy Bank nel Bahrein.	10.3.2011
15.	EL-KASSIM ZOUI, Mohamed Abou		Segretario generale del Congresso generale del popolo; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.	21.3.2011
16.	AL-MAHMOUDI, Baghdadi		Primo ministro del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.	21.3.2011
17.	HIJAZI, Mohamad Mahmoud		Ministro della sanità e dell'ambiente del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.	21.3.2011
18.	ZLITNI, Abdelhaziz	Data di nascita: 1935	Ministro per la programmazione e delle finanze del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.	21.3.2011
19.	HOUEJ, Mohamad Ali	Data di nascita: 1949 Luogo di nascita: Al-Azizia (presso Tripoli)	Ministro dell'industria, dell'economia e del commercio del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.	21.3.2011
20.	AL-GAOUUD, Abdelmajid	Data di nascita: 1943	Ministro dell'agricoltura e delle risorse animali e marittime del governo del colonnello Gheddafi.	21.3.2011
21.	AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug		Ministro degli affari sociali del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.	21.3.2011
22.	FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad	Data di nascita: 4.5.1963 N. di passaporto: B/014965 (scadenza: fine 2013)	Ministro dell'istruzione, dell'insegnamento superiore e della ricerca del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.	21.3.2011
23.	ZIDANE, Mohamad Ali	Data di nascita: 1958 N. di passaporto: B/0105075 (scadenza: fine 2013)	Ministro dei trasporti del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.	21.3.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
24.	MANSOUR, Abdallah	Data di nascita: 8.7.1954 N. di passaporto: B/014924 (scadenza: fine 2013)	Stretto collaboratore del colonnello Gheddafi, ruolo di primo piano nei servizi di sicurezza ed ex direttore della Radio-Televisione; coinvolto nella repressione contro i manifestanti	21.3.2011
25.	AL QADHAFI, Quren Salih Quren		Ambasciatore libico in Ciad. Ha lasciato il Ciad per Sabha. Direttamente coinvolto nel reclutamento e coordinamento di mercenari per il regime.	12.4.2011
26.	AL KUNI, Colonnello Amid Husain		Governatore di Ghat (Libia meridionale). Direttamente coinvolto nel reclutamento di mercenari.	12.4.2011

**Entità**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB)	Tajora, Tripoli, Libia Atto legislativo n. 60/2006 del Comitato popolare generale libico Tel.: +218 21 369 1840, Fax: +218 21 369 6447 <a href="http://www.hib.org.ly">http://www.hib.org.ly</a>	Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.	10.3.2011
2.	Economic and Social Development Fund (ESDF)	Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - P.O.Box: 93599 Libia-Tripoli Tel.: +218 21 490 8893 - Fax: +218 21 491 8893 - Email: <a href="mailto:info@esdf.ly">info@esdf.ly</a>	Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del regime.	21.3.2011
3.	Libyan Arab African Investment Company (LAAICO)	Sito web: <a href="http://www.laaico.com">http://www.laaico.com</a> Società creata nel 1981 76351 Janzour-Libia. 81370 Tripoli-Libia Tel.: +218 21 4890146 - 4890586 - 4892613 Fax: +218 21 4893800 - 4891867 Email: <a href="mailto:info@laaico.com">info@laaico.com</a>	Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del regime.	21.3.2011
4.	Gaddafi International charity and development Foundation	Recapito dell'amministrazione: Hay Alandalus - Jian St. - Tripoli - P.O.Box: 1101 - LIBIA Tel.: +218 214778301 - Fax: +218 214778766; Email: <a href="mailto:info@gicdf.org">info@gicdf.org</a>	Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del regime.	21.3.2011
5.	Fondazione Waatassimou	Sede a Tripoli.	Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del regime.	21.3.2011
6.	Libyan Jamahiriya Broadcasting Corporation	Recapito: Tel.: +218 21 444 59 26; +218 21 444 59 00; Fax: +218 21 340 21 07 <a href="http://www.ljbc.net">http://www.ljbc.net</a> ; Email: <a href="mailto:info@ljbc.net">info@ljbc.net</a>	Istigazione pubblica all'odio e alla violenza mediante la partecipazione a campagne di disinformazione relative alla repressione dei manifestanti.	21.3.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
7.	Corpo delle guardie rivoluzionarie		Coinvolte nella repressione contro i manifestanti.	21.3.2011
8.	National Commercial Bank	Orouba Street AlBayda, Libia Tel.: +218 21-361-2429 Fax: +218 21-446-705 www.ncb.ly	Banca commerciale libica, fondata nel 1970 e con sede a AlBayda, Libia. Ha sede a Tripoli e AlBayda, con filiali in tutta la Libia. Di proprietà dello Stato al 100 % e potenziale fonte di finanziamento del regime.	21.3.2011
9.	Gumhouria Bank	Gumhouria Bank Building Omar Al Mukhtar Avenue Giaddal Omer Al Moukhtar P.O.Box 685 Tarabulus Tripoli Libia Tel.: +218 21-333-4035 +218 21-444-2541 +218 21-444-2544 +218 21-333-4031 Fax: +218 21-444-2476 +218 21-333-2505 Email: info@gumhouria-bank.com.ly Sito web: www.gumhouria-bank.com.ly	Banca commerciale libica. Creata nel 2008 dalla fusione delle banche Al Ummah e Gumhouria. Di proprietà dello Stato al 100 % e potenziale fonte di finanziamento del regime.	21.3.2011
10.	Sahara Bank	Sahara Bank Building First of September Street P.O.Box 270 Tarabulus Tripoli Libia Tel.: +218 21-379-0022 Fax: +218 21-333-7922 Email: info@saharabank.com.ly Sito web: www.saharabank.com.ly	Banca commerciale libica. Di proprietà dello Stato all'81 % e potenziale fonte di finanziamento del regime	21.3.2011
11.	Azzawia (Azawiya) Refining	P.O. Box 6451 Tripoli Libia +218 023 7976 26778 http://www.arc.com.ly	Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.	23.3.2011
12.	Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO)	Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company Building Ras Lanuf City P.O. Box 2323 Libia Tel.: +218 21-360-5171 +218 21-360-5177 +218 21-360-5182 Fax: +218 21-360-5174 Email: info@raslanuf.ly Sito web: www.raslanuf.ly	Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.	23.3.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
13.	Brega	Sede: Azzawia / coast road P.O. Box Azzawia 16649 Tel.: 2 - 625021-023 / 3611222 Fax: 3610818 Telex: 30460 / 30461 / 30462	Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.	23.3.2011
14.	Sirte Oil Company	Sirte Oil Company Building Marsa Al Brega Area P.O. Box 385 Tarabulus Tripoli Libia Tel.: +218 21-361-0376 +218 21-361-0390 Fax: +218 21-361-0604 +218 21-360-5118 Email: info@soc.com.ly Sito web: www.soc.com.ly	Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.	23.3.2011
15.	Waha Oil Company	Waha Oil Company Ufficio: Off Airport Road Tripoli Tarabulus Libia Recapito postale: P.O. Box 395 Tripoli Libia Tel.: +218 21-3331116 Fax: +218 21-3337169 Telex: 21058	Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.	23.3.2011
16.	Libyan Agricultural Bank (alias Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae; alias Libyan Agricultural Bank)	El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libia; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libia; Email: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libia); Tel.: (218)214870586; Tel.: (218) 214870714; Tel.: (218) 214870745; Tel.: (218) 213338366; Tel.: (218) 213331533; Tel.: (218) 213333541; Tel.: (218) 213333544; Tel.: (218) 213333543; Tel.: (218) 213333542; Fax: (218) 214870747; Fax: (218) 214870767; Fax: (218) 214870777; Fax: (218) 213330927; Fax: (218) 213333545	Controllata libica della Central Bank of Libya	12.4.2011
17.	Tamoil Africa Holdings Limited (alias Oil Libya Holding Company)		Controllata libica della Lybian Africa Investment Portfolio	12.4.2011
18.	Al-Inma Holding Co. for Services Investments		Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund	12.4.2011
19.	Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments		Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund	12.4.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
20.	Al-Inma Holding Company for Tourism Investment	Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street) Tel.: (218) 213345187 Fax: +218.21.334.5188 e-mail: info@ethic.ly	Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund	12.4.2011
21.	Libyan Holding Company for Development and Investment		Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund	12.4.2011
22.	Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments		Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund	12.4.2011
23.	First Gulf Libyan Bank	The 7th of November Street, P.O. Box 81200, Tripoli, Libia; SWIFT/BIC FGLBLYLT (Libia); Tel.: (218) 213622262; Fax: (218) 213622205	Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund	12.4.2011
24.	LAP Green Networks (alias LAP Green Holding Company)		Controllata libica della Libyan Africa Investment Portfolio	12.4.2011
25.	National Oil Wells and Drilling and Workover Company (alias National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; alias National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.)	National Oil Wells Drilling and Workover Company Building, Omar Al Mokhtar Street, P.O. Box 1106, Tarabulus, Tripoli, Libia Tel.: (218) 213332411; Tel.: (218) 213368741; Tel.: (218) 213368742 Fax: (218) 214446743 Email: info@nwd-ly.com Sito web: www.nwd-ly.com	Controllata libica della National Oil Corporation (NOC). Società creata nel 2010 dalla fusione della National Drilling Co. e National Company for Oil Wells Services.	12.4.2011
26.	North African Geophysical Exploration Company (alias NAGECO; alias North African Geophysical Exploration)	Airport Road, Ben Ghasir 6.7 KM, Tripoli, Libia Tel.: (218) 215634670/4 Fax: (218) 215634676 Email: nageco@nageco.com Sito web: www.nageco.com	Controllata libica della National Oil Corporation. Nel 2008 la NOC ha acquisito la proprietà al 100 % della NAGECO.	12.4.2011
27.	National Oil Fields and Terminals Catering Company	Airport Road Km 3, Tripoli, Libia	Controllata libica della National Oil Corporation	12.4.2011
28.	Mabruk Oil Operations	Dat El-Emad 2, Ground Floor, PO Box 91171, Tripoli.	Joint Venture tra la Total e la National Oil Corporation	12.4.2011
29.	Zueitina Oil Company (alias ZOC; alias Zueitina)	Zueitina Oil Building, Sidi Issa Street, Al Dahra Area, P.O. Box 2134, Tripoli, Libia	Joint Venture tra l'Occidental e la National Oil Corporation	12.4.2011
30.	Harouge Oil Operations (alias Harouge; alias Veba Oil Libya GMBH)	Al Magharba Street, P.O. Box 690, Tripoli, Libia	Joint Venture tra la Petro Canada e la National Oil Corporation	12.4.2011
31.	Jawaby Property Investment Limited	Cutlers Farmhouse, Marlow Road, Lane End, High Wycombe, Buckinghamshire, UK Per informazioni: Reg. n. 01612618 (UK)	Controllata, registrata nel Regno Unito, della National Oil Corporation	12.4.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
32.	Tekxel Limited	One Wood Street, Londra, UK Per informazioni: Reg. n. 02439691	Controllata, registrata nel Regno Unito, della National Oil Corporation	12.4.2011
33.	Sabtina Ltd	530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK Per informazioni: Reg. n. 01794877 (UK)	Controllata, registrata nel Regno Unito, della Libyan Investment Authority.	12.4.2011
34.	Dalia Advisory Limited (LIA sub)	11 Upper Brook Street, London, UK Per informazioni: Reg. n. 06962288 (UK)	Controllata, registrata nel Regno Unito, della Libyan Investment Authority.	12.4.2011
35.	Ashton Global Investments Limited	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche Per informazioni: Reg. n. 1510484 (BVI)	Controllata, registrata nelle Isole Vergini britanniche, della Libyan Investment Authority.	12.4.2011
36.	Capitana Seas Limited	c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche Per informazioni: Reg. n.: 1526359 (BVI)	Entità, registrata nelle Isole Vergini britanniche, di proprietà di Saadi Gheddafi.	12.4.2011
37.	Kinloss Property Limited	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche Per informazioni: Reg. n. 1534407 (BVI)	Controllata, registrata nelle Isole Vergini britanniche, della Libyan Investment Authority.	12.4.2011
38.	Baroque Investments Limited	c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, 1 piano, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isola di Man Per informazioni: Reg. n. 59058C (IOM)	Controllata, registrata nell'Isola di Man, della Libyan Investment Authority.	12.4.2011
39.	Mediterranean Oil Services Company (alias Mediterranean Sea Oil Services Company)	Bashir El Saadawy Street, P.O. Box 2655, Tripoli, Libia.	Di proprietà o sotto il controllo della NOC.	12.4.2011
40.	Mediterranean Oil Services GMBH (alias MED OIL OFFICE DUESSELDORF, alias MEDOIL)	Werdener strasse 8 Duesseldorf Renania settentrionale - Vestfalia, 40227 Germania	Di proprietà o sotto il controllo della National Oil Company.	12.4.2011
41.	Libyan Arab Airlines	P.O.Box 2555 Haiti street Tripoli, Libia Tel.: (sede centrale):+ 218 (21) 602 093 Fax (sede centrale): + 218 (22) 30970	Di proprietà del governo libico al 100 %.	12.4.2011»

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 361/2011 DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 2011

concernente l'autorizzazione di *Enterococcus faecium* NCIMB 10415 come additivo per mangimi per polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional products Ltd rappresentato da DSM Nutritional Products Sp. z o.o) e che modifica il regolamento (CE) n. 943/2005

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede che gli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup> siano rivalutati.
- (2) L'impiego del preparato *Enterococcus faecium* NCIMB 10415 è stato autorizzato per un periodo illimitato, in conformità alla direttiva 70/524/CEE, come additivo per mangimi per i vitelli di un'età massima di sei mesi dal regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione <sup>(3)</sup>, per i polli e i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 943/2005 della Commissione <sup>(4)</sup>, per le scrofe dal regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione <sup>(5)</sup>, per i suinetti dal regolamento (CE) n. 252/2006 della Commissione <sup>(6)</sup> e per i gatti e i cani dal regolamento (CE) n. 102/2009 della Commissione <sup>(7)</sup>. Detto additivo è stato quindi iscritto nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotto esistente, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata

una domanda di rivalutazione di *Enterococcus faecium* NCIMB 10415 come additivo per mangimi per i polli da ingrasso, con la richiesta che venga classificato nella categoria «additivi zootecnici». Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «Autorità») ha concluso, nel suo parere del 22 giugno 2010 <sup>(8)</sup>, che nelle condizioni di impiego proposte l'additivo *Enterococcus faecium* NCIMB 10415 non ha effetti dannosi per la salute animale e umana o l'ambiente e che può aumentare il peso corporeo definitivo dei polli da ingrasso. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione in commercio. Essa ha anche verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo contenuto nei mangimi presentata dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi, istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione di *Enterococcus faecium* NCIMB 10415 dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego di questo preparato, come specificato nell'allegato I del presente regolamento.
- (6) Dato che il presente regolamento concede una nuova autorizzazione, occorre sopprimere la voce relativa a *Enterococcus faecium* NCIMB 10415 per i polli da ingrasso nel regolamento (CE) n. 943/2005.
- (7) Poiché le modifiche delle condizioni dell'autorizzazione non sono dovute a motivi di sicurezza, è opportuno prevedere un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte di premiscele e mangimi composti.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.<sup>(2)</sup> GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 243 del 15.7.2004, pag. 10.<sup>(4)</sup> GU L 159 del 22.6.2005, pag. 6.<sup>(5)</sup> GU L 195 del 27.7.2005, pag. 6.<sup>(6)</sup> GU L 44 del 15.2.2006, pag. 3.<sup>(7)</sup> GU L 34 del 4.2.2009, pag. 8.<sup>(8)</sup> EFSA Journal 2010; 8(7):1661.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il preparato di cui all'allegato I, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite in tale allegato.

*Articolo 2*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 943/2005 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2011.

*Articolo 3*

Le premisce e i mangimi composti contenenti *Enterococcus faecium* NCIMB 10415 etichettati conformemente alla direttiva 70/524/CEE possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

---

## ALLEGATO I

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %			
<b>Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale</b>									
4b1705	DSM Nutritional Products Ltd. rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. Z o.o.	<i>Enterococcus faecium</i> NCIMB 10415	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato <i>Enterococcus faecium</i> NCIMB 10415 contenente almeno:</p> <p>in forma confettata (con gommalacca):</p> <p><math>2 \times 10^{10}</math> CFU/g di additivo;</p> <p>in altre forme microincapsulate:</p> <p><math>1 \times 10^{10}</math> CFU/g di additivo.</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p><i>Enterococcus faecium</i></p> <p>NCIMB 10415</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (*)</p> <p>Conteggio: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di bile esculin azide agar.</p> <p>Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).</p>	Polli da ingrasso		$3 \times 10^8$	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.</p> <p>2. È consentito l'impiego in mangimi contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: decochinato, monensin sodico, cloridrato di robenidina, diclazuril o semduramicina.</p>	4 maggio 2021

(\*) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: [www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives](http://www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives).

## ALLEGATO II

L'allegato I del regolamento (CE) n. 943/2005 è sostituito dal seguente allegato:

## «ALLEGATO I

Numero CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di alimento per animali completo			
<b>Microorganismi</b>								
E 1705	<i>Enterococcus faecium</i> NCIMB 10415	Preparato di <i>Enterococcus faecium</i> contenente almeno: in forma microincapsulata: $1,0 \times 10^{10}$ CFU/g di additivo; in forma granulata: $3,5 \times 10^{10}$ CFU/g di additivo.	Suini da ingrasso	—	$0,35 \times 10^9$	$1,0 \times 10^9$	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	A tempo indeterminato»

## REGOLAMENTO (UE) N. 362/2011 DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 2011

**che modifica, per quanto riguarda la sostanza monepantel, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1) Il limite massimo di residui per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell'Unione europea in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico deve essere determinato a norma del regolamento (CE) n. 470/2009.

(2) Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale <sup>(2)</sup>.

(3) Attualmente il monepantel figura nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per ovini e caprini in rapporto a muscoli,

grasso, fegato e reni, esclusi gli animali che producono latte destinato al consumo umano. I limiti massimi di residui provvisori (qui di seguito LMR) per tale sostanza indicati nell'allegato per la specie caprina scadranno il 1° gennaio 2011.

(4) L'Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto la richiesta di prorogare la data di scadenza degli LMR provvisori della voce esistente per il monepantel applicabile alla specie caprina.

(5) Il comitato per i medicinali veterinari ha suggerito la proroga del periodo di tempo nel quale sono applicabili gli LMR per il monepantel relativi alla specie caprina.

(6) Occorre pertanto modificare la tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per prorogare gli LMR provvisori della voce relativa al monepantel per la specie caprina. È opportuno che gli LMR provvisori stabiliti in tale tabella per il monepantel in rapporto alla specie caprina scadano il 1° gennaio 2012.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

La voce per il monepantel nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]	Classificazione terapeutica
«Monepantel	Monepantel-sulfone	Ovini	700 µg/kg 7 000 µg/kg 5 000 µg/kg 2 000 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano.	Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli endoparassiti
		Caprini	700 µg/kg 7 000 µg/kg 5 000 µg/kg 2 000 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono il 1° gennaio 2012. Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano.	Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli endoparassiti»

## REGOLAMENTO (UE) N. 363/2011 DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 2011

**che modifica, per quanto riguarda la sostanza isoeugenolo, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

- (1) Il limite massimo di residui per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell'Unione europea in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico deve essere determinato a norma del regolamento (CE) n. 470/2009.
- (2) Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale<sup>(2)</sup>.

- (3) L'Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto una domanda per determinare i limiti massimi di residui (di seguito «LMR») per la sostanza isoeugenolo nel salmone dell'Atlantico e nella trota iridea.
- (4) Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di stabilire LMR per l'isoeugenolo per le specie di pesci, applicabili a «muscolo e pelle in proporzioni naturali».
- (5) Occorre pertanto modificare la tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per includervi gli LMR relativi alla sostanza isoeugenolo per le specie di pesci.
- (6) È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare le eventuali misure necessarie per conformarsi ai nuovi LMR.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 14 luglio 2011.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2011.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1.

## ALLEGATO

La seguente sostanza è inserita in ordine alfabetico nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010:

Sostanza farmacologicamente attiva	Residuo marcatore	Specie animali	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni [in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009, articolo 14, paragrafo 7]	Classificazione terapeutica
«Isoeugenolo	isoeugenolo	Pesce	6 000 µg/kg	Muscolo e pelle in proporzioni naturali	Non pertinente	Agenti attivi sul sistema nervoso/Agenti attivi sul sistema nervoso centrale»

## REGOLAMENTO (UE) N. 364/2011 DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 2011

**che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione e il regolamento (CE) n. 1291/2008 della Commissione per quanto concerne un programma di controllo della salmonella in alcuni tipi di pollame e uova in Croazia a norma del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che rettifica i regolamenti (UE) n. 925/2010 e (UE) n. 955/2010 della Commissione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b),

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, e l'articolo 26, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria <sup>(4)</sup>, fissa le condizioni di certificazione veterinaria per l'importazione e il transito nell'Unione di tali prodotti. Detto regolamento stabilisce che i prodotti ivi contemplati possano essere importati e transitare nell'Unione soltanto se provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella di cui al suo allegato I, parte 1.
- (2) La definizione di uova di cui al punto 5.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale <sup>(5)</sup> non comprende le uova cotte, che sono invece incluse nella definizione di ovoprodotti di

cui al punto 7.3 dell'allegato I del medesimo regolamento. Di conseguenza, nel modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti di cui alla parte 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è opportuno riportare il codice appropriato per le uova cotte, che è 04.07, del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane.

- (3) Quando ovoprodotti che rientrano nel codice SA 04.07 originari di una zona oggetto di restrizioni di polizia sanitaria sono importati nell'Unione, è necessario che siano stati sottoposti a un trattamento appropriato ai fini dell'inattivazione degli agenti patogeni. A tal fine, è opportuno considerare alcuni trattamenti per gli ovoprodotti raccomandati nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE) quali standard per il commercio internazionale ed includerli nell'attestato di polizia sanitaria di cui alla parte II del modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti.
- (4) Il modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti di cui alla parte 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 va pertanto modificato di conseguenza.
- (5) Il regolamento (CE) n. 2160/2003 definisce norme relative al controllo della salmonella in differenti popolazioni di pollame nell'Unione. Esso dispone che l'ammissione o il mantenimento negli elenchi dei paesi terzi previsti dalla legislazione dell'Unione, per le relative specie o categorie, dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare animali o uova da cova contemplati da detto regolamento sono subordinati alla presentazione alla Commissione, da parte del paese terzo interessato, di un programma di controllo della salmonella equivalente ai programmi nazionali di lotta alla salmonella in atto negli Stati membri.
- (6) Il regolamento (CE) n. 1291/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all'approvazione dei programmi di controllo della salmonella in alcuni paesi terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante un elenco di programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria in alcuni paesi terzi e modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 <sup>(6)</sup>, approva i programmi presentati dalla Croazia l'11 marzo 2008 per il controllo della salmonella nel pollame da riproduzione della specie *Gallus gallus* e nelle relative uova da cova, nelle galline ovaiole della

<sup>(1)</sup> GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.<sup>(2)</sup> GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.<sup>(4)</sup> GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.<sup>(6)</sup> GU L 340 del 19.12.2008, pag. 22.

specie *Gallus gallus*, nonché nelle uova da tavola e nei pulcini di un giorno di *Gallus gallus* destinati alla riproduzione o alla produzione di uova.

- (7) I programmi di controllo presentati dalla Croazia l'11 marzo 2008 forniscono anche le garanzie richieste dal regolamento (CE) n. 2160/2003 per il controllo della salmonella in tutti gli altri gruppi di *Gallus gallus*. Anche tali programmi vanno pertanto approvati. Occorre dunque modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1291/2008.
- (8) È quindi opportuno modificare la voce relativa alla Croazia nell'elenco di cui alla parte 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, così da tener conto dell'approvazione dei programmi di controllo della salmonella per tutti i gruppi di *Gallus gallus*.
- (9) Con la decisione 2007/843/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2007, relativa all'approvazione dei programmi di controllo della salmonella nei gruppi da riproduzione di *Gallus gallus* in determinati paesi terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, e recante modifica della decisione 2006/696/CE, per quanto riguarda determinate condizioni di polizia sanitaria relative all'importazione di pollame e uova da cova<sup>(1)</sup>, è stato approvato il programma di controllo presentato dalla Tunisia per la lotta alla salmonella nei gruppi di galline da riproduzione, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003. In tale decisione, modificata dalla decisione 2011/238/UE della Commissione<sup>(2)</sup>, il programma presentato dalla Tunisia è stato soppresso perché tale paese terzo lo ha sospeso. È dunque opportuno modificare la voce relativa alla Tunisia nell'elenco di cui alla parte 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 così da tener conto di tale soppressione.
- (10) I regolamenti (CE) n. 798/2008 e (CE) n. 1291/2008 devono pertanto essere modificati di conseguenza.
- (11) Il regolamento (UE) n. 925/2010 della Commissione, del 15 ottobre 2010, che modifica la decisione 2007/777/CE e il regolamento (CE) n. 798/2008 relativamente al transito nell'Unione di carni di pollame e di prodotti a base di carne di pollame provenienti dalla Russia,<sup>(3)</sup> contiene un errore palese alla voce relativa a Israele (IL-2), nella colonna 7 della tabella dell'allegato II. È opportuno che tale errore sia corretto e che il regolamento corretto si applichi dalla data di entrata in vigore del medesimo.
- (12) Il regolamento (UE) n. 955/2010 della Commissione, del 22 ottobre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda l'utilizzo di vaccini contro la malattia di Newcastle,<sup>(4)</sup> contiene un errore nel modello di certificato veterinario per le carni di pollame (POU) di cui all'allegato del medesimo. L'errore riguarda la voce «Tipo di trattamento», che è stata erroneamente inserita nella parte I (Informazioni relative alla partita),

nel riquadro I.28 di tale certificato. La voce «Tipo di trattamento» non si applica alle carni di pollame e va dunque soppressa dal modello di certificato. È necessario correggere tale errore.

- (13) È opportuno prevedere un periodo transitorio al fine di consentire agli Stati membri e all'industria di prendere le misure necessarie al rispetto delle prescrizioni applicabili in tema di certificazione veterinaria in seguito alla rettifica del regolamento (UE) n. 955/2010.
- (14) Occorre pertanto rettificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 925/2010 e (UE) n. 955/2010.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Modifica del regolamento (CE) n. 798/2008

L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

##### Modifica del regolamento (CE) n. 1291/2008

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1291/2008 è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 1

I programmi di controllo presentati dalla Croazia alla Commissione l'11 marzo 2008 in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003 sono approvati per quanto riguarda la salmonella in tutti i gruppi di *Gallus gallus*».

#### Articolo 3

##### Rettifica del regolamento (UE) n. 925/2010

Nell'allegato II del regolamento (UE) n. 925/2010, la voce relativa a Israele (IL-2), colonna 7, è corretta come segue:

- a) nella riga dei modelli di certificati veterinari «BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP», la data «1.5.2010» è sostituita dalla lettera «A»;
- b) nella riga del modello di certificato veterinario «WGM», la lettera «A» è soppressa.

#### Articolo 4

##### Rettifica del regolamento (UE) n. 955/2010

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 955/2010, alla lettera a), del riquadro I.28, della parte I, del modello di certificato veterinario per le carni di pollame (POU), la dicitura «Tipo di trattamento» è soppressa.

(1) GU L 332 del 18.12.2007, pag. 81.

(2) Cfr. pag. 73 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU L 272 del 16.10.2010, pag. 1.

(4) GU L 279 del 23.10.2010, pag. 3.

*Articolo 5*

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2011.

**Entrata in vigore e applicabilità**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, l'articolo 3 si applica dal 5 novembre 2010 e l'articolo 4 si applica dal 1° luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2011.

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

---

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:

a) la parte 1 è così modificata:

i) la voce relativa alla Croazia è sostituita dalla seguente:

«HR — Croazia	HR-0	L'intero paese	SPF							
			BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP		N			A		ST0»;
			EP, E, POU, RAT, WGM		N					

ii) la voce relativa alla Tunisia è sostituita dalla seguente:

«TN — Tunisia	TN-0	L'intero paese	SPF							
			DOR, BPR, BPP, HER							S0, ST0
			WGM	VIII						
			EP, E, POU, RAT							S4»;

b) nella parte 2, il modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti (EP) è sostituito dal seguente:

«Modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti (EP)

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo  Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.		
			I.3. Autorità centrale competente				
			I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo  Codice postale Tel.		I.6.				
	I.7. Paese di origine	ISO code	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10.
	I.11. Luogo di origine  Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		N. di riconoscimento  N. di riconoscimento  N. di riconoscimento		I.12.		
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza				
	I.15. Mezzo di trasporto  Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE				
			I.17.				
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)		
					I.20. Quantità		
	I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>		I.22. Numero di colli				
	I.23. Numero del sigillo/del contenitore		I.24. Tipo di imballaggio				
	I.25. Merce certificata per: Consumo umano <input type="checkbox"/>						
	I.26.		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>				
I.28. Identificazione della merce  Specie (nome scientifico)      Natura della merce      Numero di riconoscimento degli stabilimenti      Impianto di fabbricazione      Deposito frigorifero      Peso netto							

## PAESE

## EP (ovoprodotti)

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p><b>II.1. Attestato di polizia sanitaria</b></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli ovoprodotti qui descritti sono stati fabbricati a partire da uova provenienti da uno stabilimento che, alla data del rilascio del presente certificato, era indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008; e</p> <p>(<sup>1</sup>) II.1.1 [attorno al quale, in un raggio di 10 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti;]</p> <p><i>oppure</i></p> <p>(<sup>1</sup>) II.1.2 [gli ovoprodotti sono stati trasformati:</p> <p>(<sup>1</sup>) [l'albume liquido è stato portato:</p> <p>(<sup>1</sup>) [a 55,6 °C per 870 secondi.]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [a 56,7 °C per 232 secondi.]]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [il 10 % di tuorlo salato è stato portato a 62,2 °C per 138 secondi.]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [l'albume essiccato è stato portato:</p> <p>(<sup>1</sup>) [a 67 °C per 20 ore.]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [a 54,4 °C per 513 ore.]]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [le uova intere sono state portate almeno:</p> <p>(<sup>1</sup>) [a 60 °C per 188 secondi.]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [sono state completamente cotte.]]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [le miscele di uova intere sono state portate almeno:</p> <p>(<sup>1</sup>) [[a 60 °C per 188 secondi.]</p> <p>(<sup>1</sup>) <i>oppure</i> [a 61,1 °C per 94 secondi.]]]</p>		
<p><b>II.2. Attestato sanitario</b></p> <p>Il sottoscritto veterinario ufficiale/ispettore ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 e certifica che gli ovoprodotti di cui al presente certificato sono stati ottenuti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.2.1 provengono da uno stabilimento/da stabilimenti che applica(no) un programma basato sui principi del sistema HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;</p> <p>II.2.2 sono stati prodotti a partire da materie prime che soddisfano i requisiti dall'allegato III, sezione X, capitolo II, punto II, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.2.3 sono stati prodotti conformemente alle prescrizioni di igiene di cui all'allegato III, sezione X, capitolo II, punto III, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.2.4 possiedono le caratteristiche analitiche di cui all'allegato III, sezione X, capitolo II, punto IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;</p> <p>II.2.5 recano una marchiatura di identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, e dall'allegato III, sezione X, capitolo II, punto V, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.2.6 sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29.</p>			

## PAESE

## EP (ovoprodotti)

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p><b>Note</b></p> <p><b>Parte I:</b></p> <p>— Riquadro I.8: indicare il codice della zona o del compartimento d'origine, se necessario, come definito nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.</p> <p>— Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.</p> <p>— Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e, se del caso, il numero di serie del sigillo.</p> <p>— Riquadro I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 04.07, 04.08, 35.02 oppure 21.06.10.</p> <p>— Riquadro I.28: natura del prodotto: indicare la percentuale degli elementi costitutivi delle uova.</p> <p><b>Parte II:</b></p> <p>(<sup>1</sup>) Barrare la dicitura non pertinente.</p>		
<p>Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale.</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:»</p>		

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 365/2011 DELLA COMMISSIONE****del 13 aprile 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 aprile 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2011.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	74,4
	JO	78,3
	MA	53,4
	TN	113,1
	TR	83,4
	ZZ	80,5
0707 00 05	EG	152,2
	TR	141,1
	ZZ	146,7
0709 90 70	MA	82,8
	TR	115,2
	ZA	15,5
	ZZ	71,2
0805 10 20	EG	56,1
	IL	80,2
	MA	50,5
	TN	48,9
	TR	74,0
	ZZ	61,9
0805 50 10	EG	53,5
	TR	48,6
	ZZ	51,1
0808 10 80	AR	68,8
	BR	79,1
	CA	114,9
	CL	92,7
	CN	89,6
	MK	50,2
	NZ	116,0
	US	124,4
	UY	57,7
	ZA	81,6
	ZZ	87,5
0808 20 50	AR	95,2
	CL	100,5
	CN	55,8
	US	72,1
	ZA	91,5
	ZZ	83,0

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

## DIRETTIVE

## DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2011/43/UE DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 2011

**che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione dello zolfo calcico come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I regolamenti della Commissione (CE) n. 1112/2002 <sup>(2)</sup> e (CE) n. 2229/2004 <sup>(3)</sup> stabiliscono le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende lo zolfo calcico.

(2) In conformità all'articolo 24 *sexies* del regolamento (CE) n. 2229/2004, il richiedente ha rinunciato a sostenere l'iscrizione di questa sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione. Di conseguenza, è stata adottata la decisione 2008/941/CE della Commissione, dell'8 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze <sup>(4)</sup>, che prevede la non iscrizione dello zolfo calcico.

(3) In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il notificante iniziale (in appresso «il richiedente») ha presentato una nuova domanda di applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per

quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I <sup>(5)</sup>.

(4) La domanda è stata presentata alla Spagna, designata Stato membro relatore con il regolamento (CE) n. 2229/2004. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specificazione della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/941/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(5) La Spagna ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione supplementare che è stata inviata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso «l'Autorità») e alla Commissione il 14 febbraio 2010. L'Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente con l'invito a formulare osservazioni e ha poi inviato alla Commissione le osservazioni ricevute. In conformità all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, l'Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sullo zolfo calcico il 28 ottobre 2010 <sup>(6)</sup>. Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e le conclusioni dell'Autorità sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvate l'11 marzo 2011 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sullo zolfo calcico.

(6) Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti zolfo calcico possono considerarsi conformi, in generale, alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere lo zolfo calcico nell'allegato I,

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU L 335 del 13.12.2008, pag. 91.

<sup>(5)</sup> GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

<sup>(6)</sup> Autorità europea per la sicurezza alimentare, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance lime sulphur. The EFSA Journal 2010; 8(11):1890. [45pp].doi:10.2903/j.efsa.2010.1890. Disponibile on line al sito [www.efsa.europa.eu](http://www.efsa.europa.eu).

affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni di detta direttiva.

- (7) Occorre prevedere un ragionevole lasso di tempo prima dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'iscrizione.
- (8) Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE conseguenti all'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, occorre concedere agli Stati membri un periodo di sei mesi dall'iscrizione affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti zolfo calcico, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13, e delle condizioni pertinenti indicate nell'allegato I. Gli Stati membri devono modificare, sostituire o revocare, secondo il caso, le autorizzazioni esistenti in conformità alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine sopraindicato, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.
- (9) L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari<sup>(1)</sup>, ha dimostrato che possono emergere difficoltà di interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto a quelli previsti dalle direttive finora adottate per modificare l'allegato I.
- (10) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.
- (11) La decisione 2008/941/CE prevede la non iscrizione dello zolfo calcico e la revoca delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011. È necessario sopprimere la voce relativa allo zolfo calcico nell'allegato di detta decisione.

(12) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/941/CE.

(13) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

#### Articolo 2

La voce relativa allo zolfo calcico nell'allegato della decisione 2008/941/CE è soppressa.

#### Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° dicembre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

#### Articolo 4

1. In conformità alla direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti zolfo calcico come sostanza attiva entro il 30 novembre 2011.

Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all'allegato I di detta direttiva per quanto riguarda lo zolfo calcico, ad eccezione di quelle indicate nella parte B della voce relativa a tale sostanza attiva, e che il titolare dell'autorizzazione posseda o possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 13 della stessa direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente zolfo calcico come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte entro il 30 aprile 2011 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri, in conformità ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III di detta direttiva e tenuto conto della parte B della voce relativa allo zolfo calcico nell'allegato I di detta direttiva. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

- a) nel caso di un prodotto contenente zolfo calcico come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015; oppure
- b) nel caso di un prodotto contenente zolfo calcico come una di più sostanze attive, modificano o revocano, se necessario,

l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015 o entro il termine, se successivo, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

#### *Articolo 5*

La presente direttiva entra in vigore il 1° giugno 2011.

#### *Articolo 6*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2011.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Nella tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è aggiunta, in fine, la seguente voce:

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza <sup>(1)</sup>	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«349	Zolfo calcico Numero CAS: 1344 - 81 - 6 Numero CIPAC: 17	<i>Calcium polysulfide</i>	≥ 290 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	<p>PARTE A</p> <p>Può essere autorizzato solo l'utilizzo come fungicida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo zolfo calcico, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 marzo 2011.</p> <p>In tale valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— alla sicurezza degli operatori e provvedono affinché le condizioni di autorizzazione prescrivano misure di protezione appropriate,</li> <li>— alla protezione degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio e provvedono affinché le condizioni d'impiego prescrivano misure adeguate di attenuazione dei rischi.»</li> </ul>

<sup>(1)</sup> Ulteriori informazioni sull'identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono riportati nel rapporto di riesame.

## DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2011/44/UE DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 2011

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva azadiractina e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti della Commissione (CE) n. 1112/2002 <sup>(2)</sup> e (CE) n. 2229/2004 <sup>(3)</sup> stabiliscono le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende l'azadiractina.
- (2) In conformità all'articolo 24 *sexies* del regolamento (CE) n. 2229/2004, il richiedente ha rinunciato a sostenere l'iscrizione di questa sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione. Di conseguenza, è stata adottata la decisione 2008/941/CE della Commissione, dell'8 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze <sup>(4)</sup>, che prevede la non iscrizione dell'azadiractina.
- (3) In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale (in appresso «il richiedente») ha presentato una nuova domanda di applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I <sup>(5)</sup>.
- (4) La domanda è stata presentata alla Germania, designata Stato membro relatore con il regolamento (CE) n. 2229/2004. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specificazione della sostanza attiva e gli

impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/941/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

- (5) La Germania ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione supplementare che è stata inviata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso «l'Autorità») e alla Commissione il 10 dicembre 2009. L'Autorità ha trasmesso tale relazione agli altri Stati membri e al richiedente perché questi le inviassero le loro osservazioni, che sono state poi trasmesse alla Commissione. In conformità all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, l'Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sull'azadiractina il 28 ottobre 2010 <sup>(6)</sup>. Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e le conclusioni dell'Autorità sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvate l'11 marzo 2011 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sull'azadiractina.
- (6) Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti azadiractina possono considerarsi conformi, in generale, alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere l'azadiractina nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni di detta direttiva.
- (7) Ferma restando questa conclusione, occorre ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere soggetta a condizioni. È quindi opportuno chiedere al richiedente di fornire ulteriori informazioni a conferma della relazione tra l'azadiractina A e le altre componenti attive dell'estratto da semi di neem in termini di quantità, attività biologica e persistenza, per confermare la scelta dell'azadiractina A come composto attivo principale nonché la specificazione della sostanza tecnica, la definizione di residuo e la valutazione del rischio per le acque sotterranee.

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.<sup>(3)</sup> GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.<sup>(4)</sup> GU L 335 del 13.12.2008, pag. 91.<sup>(5)</sup> GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.<sup>(6)</sup> Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance azadiractin*. EFSA Journal 2011;9(3):2008 [76 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2088. Disponibile on line al sito [www.efsa.europa.eu](http://www.efsa.europa.eu).

- (8) Occorre prevedere un ragionevole lasso di tempo prima dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'iscrizione.
- (9) Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE conseguenti all'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, occorre concedere agli Stati membri un periodo di sei mesi dall'iscrizione affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti azadiractina, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13, e delle condizioni pertinenti indicate nell'allegato I. Gli Stati membri devono modificare, sostituire o revocare, secondo il caso, le autorizzazioni esistenti in conformità alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine sopraindicato, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.
- (10) L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup> ha dimostrato che possono emergere difficoltà d'interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto a quelli previsti dalle direttive finora adottate per modificare l'allegato I.
- (11) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.
- (12) La decisione 2008/941/CE prevede la non iscrizione dell'azadiractina e la revoca delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011. È necessario sopprimere la voce relativa all'azadiractina nell'allegato di detta decisione.
- (13) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/941/CE.
- (14) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

#### Articolo 2

La voce relativa all'azadiractina nell'allegato della decisione 2008/941/CE è soppressa.

#### Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° dicembre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

#### Articolo 4

1. In conformità alla direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti azadiractina come sostanza attiva entro il 30 novembre 2011.

Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all'allegato I di detta direttiva per quanto riguarda l'azadiractina, ad eccezione di quelle indicate nella parte B della voce relativa a tale sostanza attiva, e che il titolare dell'autorizzazione posseda o possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 13 della stessa direttiva.

2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente azadiractina come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte entro il 30 aprile 2011 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri, in conformità ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III di detta direttiva e tenuto conto della parte B della voce relativa all'azadiractina nell'allegato I di detta direttiva. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

<sup>(1)</sup> GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

- a) nel caso di un prodotto contenente azadiractina come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015; oppure
- b) nel caso di un prodotto contenente azadiractina come una di più sostanze attive, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015 o entro il termine, se successivo, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

*Articolo 5*

La presente direttiva entra in vigore il 1° giugno 2011.

*Articolo 6*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2011.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Nella tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è aggiunta, in fine, la seguente voce:

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza <sup>(1)</sup>	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«350	Azadiractina Numero CAS: 11141-17-6 come azadiractina A Numero CIPAC: 627 come azadiractina A	Azadirachtin A: dimethyl (2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,8S,10R,10aS,10bR)-10-acetoxy-3,5-dihydroxy-4-[[1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)-6a-hydroxy-7a-methyl-3a,6a,7,7a-tetrahydro-2,7-methanofuro[2,3-b]oxireno[e]oxepin-1a(2H)-yl]-4-methyl-8-[[2E)-2-methylbut-2-enoyl]oxy]octahydro-1H-naphtho[1,8a-c:4,5-b'c']difuran-5,10a(8H)-dicarboxylate.	Espressa come azadiractina A: ≥ 111 g/kg  La somma delle aflatoossine B <sub>1</sub> , B <sub>2</sub> , G <sub>1</sub> , G <sub>2</sub> non deve essere superiore a 300 µg/kg del contenuto di azadiractina A.	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A  Può essere autorizzato solo l'utilizzo come insetticida.  PARTE B  Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'azadiractina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 marzo 2011.  In tale valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione:  — all'esposizione dei consumatori attraverso la dieta alimentare, in vista di future revisioni dei livelli massimi di residui,  — alla protezione degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio. Se necessario, vanno applicate misure di attenuazione dei rischi.  Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di informazioni confermate su:  — la relazione tra l'azadiractina A e le altre componenti attive dell'estratto da semi di neem in termini di quantità, attività biologica e persistenza, per confermare la scelta dell'azadiractina A come composto attivo principale nonché la specificazione della sostanza tecnica, la definizione di residuo e la valutazione del rischio per le acque sotterranee.  Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente presenti tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2013.»

<sup>(1)</sup> Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono riportati nel rapporto di riesame.

## DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2011/45/UE DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 2011

**che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva diclofop e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 <sup>(2)</sup> e (CE) n. 1490/2002 <sup>(3)</sup> stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende la sostanza diclofop.
- (2) In conformità all'articolo 11 *sexies* del regolamento (CE) n. 1490/2002, il notificante ha rinunciato a sostenere l'iscrizione di questa sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione. Di conseguenza, è stata adottata la decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze <sup>(4)</sup>, che prevede la non iscrizione di diclofop.
- (3) In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il notificante iniziale (in appresso «il richiedente») ha presentato una nuova domanda di applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I <sup>(5)</sup>.
- (4) La domanda è stata presentata alla Francia, designata Stato membro relatore con il regolamento (CE) n. 1490/2002. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specificazione della sostanza attiva e gli

impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/934/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

- (5) La Francia ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione supplementare che è stata inviata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso «l'Autorità») e alla Commissione l'11 agosto 2009. L'Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente con l'invito a formulare osservazioni e ha poi inviato alla Commissione le osservazioni ricevute. In conformità all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, l'Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sul diclofop (considerato una variante di diclofop metile) il 1° settembre 2010 <sup>(6)</sup>. Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e le conclusioni dell'Autorità sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvate l'11 marzo 2011 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul diclofop.
- (6) Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti diclofop possono considerarsi conformi, in generale, alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il diclofop nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni di detta direttiva.
- (7) Ferma restando questa conclusione, occorre ottenere ulteriori informazioni su determinati punti specifici. L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CE stabilisce che l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere soggetta a condizioni. È quindi opportuno chiedere al richiedente di fornire altre informazioni comprovanti i risultati della valutazione del rischio sulla base delle conoscenze scientifiche più recenti riguardanti lo studio del metabolismo dei cereali. È inoltre opportuno chiedere la presentazione di informazioni comprovanti il possibile impatto ambientale della conversione/degradazione preferenziale degli isomeri.

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

<sup>(3)</sup> GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU L 333 dell'11.12.2008, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

<sup>(6)</sup> Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance diclofop*. The EFSA Journal 2010; 8(10):1718. [74 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1718 Available online: www.efsa.europa.eu

- (8) Occorre prevedere un ragionevole lasso di tempo prima dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'iscrizione.
- (9) Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE conseguenti all'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, occorre concedere agli Stati membri un periodo di sei mesi dall'iscrizione affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti diclofop, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13, e delle condizioni pertinenti indicate nell'allegato I. Gli Stati membri devono modificare, sostituire o revocare, secondo il caso, le autorizzazioni esistenti in conformità alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine sopraindicato, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.
- (10) L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari<sup>(1)</sup>, ha dimostrato che possono emergere difficoltà di interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto a quelli previsti dalle direttive finora adottate per modificare l'allegato I.
- (11) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.
- (12) La decisione 2008/934/CE prevede la non iscrizione del diclofop-metile e la revoca delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011. È necessario sopprimere la voce relativa al diclofop-metile dell'allegato di detta decisione.
- (13) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/934/CE.
- (14) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

#### Articolo 2

La voce relativa al diclofop-metile nell'allegato della decisione 2008/934/CE è soppressa.

#### Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° dicembre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

#### Articolo 4

1. In conformità alla direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti diclofop-metile come sostanza attiva entro il 30 novembre 2011. Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all'allegato I di detta direttiva per quanto riguarda il diclofop, ad eccezione di quelle indicate nella parte B della voce relativa a tale sostanza attiva, e che il titolare dell'autorizzazione posseda o possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 13 della stessa direttiva.

2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente diclofop come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte entro il 31 maggio 2011 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri, in conformità ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III di detta direttiva e tenuto conto della parte B della voce relativa al diclofop nell'allegato I di detta direttiva. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

- a) nel caso di un prodotto contenente diclofop come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015; oppure

<sup>(1)</sup> GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

- b) nel caso di un prodotto contenente diclofop come una di più sostanze attive, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015 o entro il termine, se successivo, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

*Articolo 5*

La presente direttiva entra in vigore il 1° giugno 2011.

*Articolo 6*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2011.

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

\_\_\_\_\_

ALLEGATO

Nella tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è aggiunta, in fine, la seguente voce:

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza <sup>(1)</sup>	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«348	<p>Diclofop</p> <p>Numero CAS: 40843-25-2 (sostanza madre)</p> <p>Numero CAS: 257-141-8 (diclofop-metile)</p> <p>Numero CIPAC: 358 (sostanza madre)</p> <p>Numero CIPAC: 358201 (diclofop-metile)</p>	<p>Diclofop</p> <p>(RS)-2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]propionic acid</p> <p>Diclofop-methyl methyl (RS)-2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]propionate</p>	<p>≥ 980 g/kg (espresso come diclofop-metile)</p>	<p>1° giugno 2011</p>	<p>31 maggio 2021</p>	<p>PARTE A</p> <p>Può essere autorizzato solo l'utilizzo come erbicida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul diclofop, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 marzo 2011.</p> <p>In tale valutazione globale, gli Stati membri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— prestano particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori e prescrivono come condizione per l'autorizzazione l'utilizzo di un'adeguata attrezzatura di protezione individuale,</li> <li>— prestano particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici e le piante non bersaglio e prescrivono l'applicazione di misure di attenuazione dei rischi.</li> </ul> <p>Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di informazioni di conferma riguardo a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) uno studio del metabolismo sui cereali;</li> <li>b) un aggiornamento della valutazione del rischio concernente il possibile impatto ambientale della conversione/degradazione preferenziale degli isomeri.</li> </ol> <p>Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca alla Commissione le informazioni indicate al punto a) entro il 31 maggio 2013 e le informazioni indicate al punto b) entro due anni dall'adozione di un documento orientativo specifico sulla valutazione delle miscele di isomeri.»</p>

<sup>(1)</sup> Ulteriori informazioni sull'identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono riportati nel rapporto di riesame.

# DECISIONI

## DECISIONE 2011/235/PESC DEL CONSIGLIO

del 12 aprile 2011

### concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

#### Articolo 1

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 marzo 2011, il Consiglio ha ribadito la sua profonda preoccupazione per il deteriorarsi della situazione dei diritti umani in Iran.
- (2) Il Consiglio ha rilevato, in particolare, il drammatico aumento delle esecuzioni capitali registrato negli ultimi mesi e la sistematica repressione attuata nei confronti dei cittadini iraniani, che sono vittime di vessazioni e arresti per aver esercitato i loro legittimi diritti alla libertà di espressione e di riunione pacifica. L'Unione ha altresì ribadito la sua ferma condanna del ricorso alla tortura e ad altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
- (3) In tale contesto, il Consiglio ha riaffermato la sua determinazione a continuare a far fronte agli abusi concernenti i diritti umani in Iran e ha dichiarato di essere pronto ad introdurre misure restrittive nei confronti dei responsabili di gravi violazioni in materia di diritti umani in Iran.
- (4) Le misure restrittive dovrebbero essere dirette a persone che, in qualità di complici o responsabili, hanno ordinato o attuato gravi violazioni dei diritti umani reprimendo manifestanti pacifici, giornalisti, difensori dei diritti umani, studenti o altre persone che rivendicano i propri diritti legittimi, tra cui la libertà di espressione, nonché a persone che, in qualità di complici o responsabili, hanno ordinato o attuato gravi violazioni del diritto a un processo equo, torture, trattamenti crudeli, disumani o degradanti, o l'applicazione sempre più frequente, indiscriminata e sproporzionata della pena di morte, tra l'altro mediante esecuzione pubblica, lapidazione, impiccagione o esecuzione di minorenni autori di reati, in violazione degli obblighi internazionali assunti dall'Iran in materia di diritti umani.
- (5) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare alcune misure,

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio dei responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran e delle persone ad essi associate, elencati nell'allegato.

2. Il paragrafo 1 non comporta l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.

3. Il paragrafo 1 fa salve le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, in particolare:

- a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;
- b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;
- c) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
- d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

4. Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi del paragrafo 3 o 4.

6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Iran.

7. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica in questione, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può comunque decidere di concedere la deroga proposta.

8. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, 4, 6 o 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

#### Articolo 2

1. Sono congelati, tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran e tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone ed entità ad esse associate, elencate nell'allegato.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone e delle entità di cui all'allegato.

3. Alle condizioni che ritiene appropriate l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione avendo stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

- a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all'allegato e dei loro familiari da essi dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o
- d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia comunicato all'autorità competente degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che dovrebbe essere concessa un'autorizzazione specifica.

Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima della data in cui la persona o l'entità di cui al paragrafo 1 è stata elencata nell'allegato, o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima di tale data;
- b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
- c) il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona o entità elencata nell'allegato; e
- d) il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

5. Il paragrafo 1 non osta a che la persona o l'entità inclusa nell'elenco effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della data della sua inclusione nell'elenco dell'allegato, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1.

6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
- b) pagamenti dovuti per contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono divenuti soggetti alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti rimangano soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

*Articolo 3*

1. Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone e modifica l'elenco riportato nell'allegato.

2. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o all'entità la possibilità di presentare osservazioni.

3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona o l'entità interessata.

*Articolo 4*

1. L'allegato indica i motivi dell'inserimento delle persone ed entità interessate nell'elenco.

2. L'allegato riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone o entità interessate. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con

riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

*Articolo 5*

Per massimizzare l'impatto delle misure di cui alla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare analoghe misure restrittive.

*Articolo 6*

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

La presente decisione si applica fino al 13 aprile 2012. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 aprile 2011.

*Per il Consiglio*

*La presidente*

C. ASHTON

## ALLEGATO

## Elenco delle persone e delle entità di cui agli articoli 1 e 2

## Persone

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	AHMADI-MOQADDAM Esmail	Luogo di nascita: Teheran (Iran) - Data di nascita: 1961	Capo della polizia nazionale iraniana. Le forze sotto il suo comando hanno condotto brutali attacchi contro pacifiche manifestazioni di protesta e un violento assalto alla Casa dello studente dell'Università di Teheran nella notte del 15 giugno 2009.	
2.	ALLAHKARAM Hossein		Capo di Ansar-e Hezbollah e Colonnello del corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC). Co-fondatore di Ansar-e Hezbollah. Questa forza paramilitare si è resa responsabile di estreme violenze durante la repressione attuata nei confronti degli studenti e delle università nel 1999, 2002 e 2009.	
3.	ARAGHI (ERAGHI) Abdollah		Vicecapo delle forze di terra dell'IRGC. Ha avuto una responsabilità diretta e personale nella repressione delle manifestazioni di protesta dell'intera estate 2009.	
4.	FAZLI Ali		Vice comandante delle forze Basij, ex capo del corpo Seyyed al-Shohada dell'IRGC nella provincia di Teheran (fino al febbraio 2010). Il corpo Seyyed al-Shohada è incaricato della sicurezza nella provincia di Teheran e ha svolto un ruolo chiave nella brutale repressione dei manifestanti del 2009.	
5.	HAMEDANI Hossein		Capo del corpo Rassoulollah dell'IRGC responsabile della Grande Teheran dal novembre 2009. Il corpo Rassoulollah è incaricato della sicurezza nella Grande Teheran e ha svolto un ruolo chiave nella violenta repressione dei manifestanti del 2009. Responsabile della repressione delle manifestazioni di protesta durante gli avvenimenti di Ashura (dicembre 2009) e successivamente.	
6.	JAFARI Mohammad-Ali (alias "Aziz Jafari")	Luogo di nascita: Yazd (Iran) - Data di nascita: 1.9.1957	Comandante generale dell'IRGC. L'IRGC e la Base Sarollah comandata dal Generale Aziz Jafari hanno svolto un ruolo chiave nell'interferenza illegale con le elezioni presidenziali del 2009 attraverso l'arresto e la detenzione di attivisti politici e gli scontri con i manifestanti nelle strade.	
7.	KHALILI Ali		Generale dell'IRGC, capo dell'unità medica della base Sarollah. Ha firmato una lettera, inviata al Ministero della sanità il 26 giugno 2009, che vietava la presentazione di documenti o dossier medici alle persone ferite o ricoverate in ospedale durante gli avvenimenti post elettorali.	
8.	MOTLAGH Bahram Hosseini		Capo del corpo Seyyed al-Shohada dell'IRGC nella provincia di Teheran. Il corpo Seyyed al-Shohada ha svolto un ruolo chiave nell'organizzare la repressione delle manifestazioni di protesta.	

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
9.	NAQDI Mohammad-Reza	Luogo di nascita: Najaf (Iraq) – Data di nascita: intorno al 1952	Comandante delle forze Basij. In veste di comandante delle forze Basij dell'IRGC, Naqdi è stato responsabile o complice degli abusi compiuti dalle forze Basij alla fine del 2009, inclusa la violenta reazione alle manifestazioni di protesta della giornata di Ashura nel dicembre 2009, conclusasi con un bilancio di 15 morti e l'arresto di centinaia di manifestanti. Prima di essere nominato comandante delle forze Basij nell'ottobre 2009, Naqdi è stato capo dell'unità d'intelligence delle forze Basij responsabile degli interrogatori delle persone arrestate durante la repressione post elettorale.	
10.	RADAN Ahmad-Reza	Luogo di nascita: Isfahan (Iran) -Data di nascita:1963	Vicecapo della polizia nazionale iraniana. In veste di vicecapo della polizia nazionale dal 2008, Radan si è reso responsabile di pestaggi, omicidi nonché arresti e detenzioni arbitrari commessi dalle forze di polizia contro i manifestanti.	
11.	RAJABZADEH Azizollah		Ex capo della polizia di Teheran (fino al gennaio 2010). In veste di comandante delle forze dell'ordine nella Grande Teheran, Azizollah Rajabzadeh è l'esponente di grado più elevato accusato nel caso di abusi perpetrati nel carcere di Kahrizak.	
12.	SAJEDI-NIA Hossein		Capo della polizia di Teheran, ex vicecapo della polizia nazionale iraniana responsabile delle operazioni di polizia. Ha il compito di coordinare, per il ministero dell'interno, le operazioni di repressione nella capitale iraniana.	
13.	TAEH Hossein	Luogo di nascita: Teheran - Data di nascita: 1963	Ex comandante delle forze Basij (fino all'ottobre 2009). Attualmente vice comandante dell'IRGC per l'intelligence. Le forze sotto il suo comando hanno partecipato a pestaggi di massa, omicidi, detenzioni e torture nei confronti di pacifici manifestanti.	
14.	SHARIATI Seyed Hassan		Capo della magistratura di Mashhad. I processi sotto la sua supervisione sono stati condotti in maniera sommaria e a porte chiuse, senza rispettare i diritti fondamentali degli imputati e sulla base di confessioni estorte a mezzo di pressioni e torture. Dato che le sentenze di esecuzione sono state emesse in massa, le sentenze capitali sono state inflitte senza la corretta osservanza di equie procedure di audizione.	
15.	DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali	Luogo di nascita: Najafabad (Iran) - Data di nascita: 1945	Ex procuratore generale dell'Iran fino al settembre 2009 (ex ministro dell'intelligence sotto la presidenza Khatami). In veste di procuratore generale dell'Iran, ha ordinato e sovrinteso ai processi farsa seguiti alle prime manifestazioni di protesta post elettorali, in cui agli imputati è stato negato il diritto ad un avvocato. È altresì responsabile degli abusi perpetrati a Kahrizak.	
16.	HADDAD Hassan (alias Hassan ZAREH DEHNAVI)		Giudice, sezione 26 del tribunale rivoluzionario di Teheran. Incaricato dei casi di detenuti collegati alle crisi post elettorali, ha regolarmente minacciato le famiglie dei detenuti per ridurli al silenzio. Ha svolto un ruolo importante nell'emissione degli ordini di detenzione nel carcere di Kahrizak.	

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
17.	Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI		Giudice, tribunale rivoluzionario di Mashhad. I processi sotto la sua giurisdizione sono stati condotti in maniera sommaria e a porte chiuse, senza rispettare i diritti fondamentali degli imputati. Dato che le sentenze di esecuzione sono state emesse in massa, le sentenze capitali sono state inflitte senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione.	
18.	HEYDARIFAR Ali-Akbar		Giudice, tribunale rivoluzionario di Teheran. Ha partecipato ai processi contro i manifestanti. È stato interrogato dalla magistratura sugli abusi perpetrati a Kahrizak. Ha svolto un ruolo importante nell'emissione degli ordini di detenzione dei detenuti nel carcere di Kahrizak.	
19.	JAFARI-DOLATABADI Abbas		Procuratore generale di Teheran dall'agosto 2009. La procura di Dolatabadi ha incriminato un numero elevato di manifestanti, compresi partecipanti alle manifestazioni di protesta della giornata di Ashura nel dicembre 2009. Ha ordinato la chiusura della procura di Karroubi nel settembre 2009 e l'arresto di numerosi esponenti politici riformisti e ha messo al bando due partiti politici riformisti nel giugno 2010. La sua procura ha incriminato i manifestanti con l'accusa di Muharebeh, o ribellione contro Dio, che comporta la condanna a morte, e negato il giusto processo alle persone esposte alla pena capitale. La sua procura ha inoltre perseguitato e arrestato riformisti, attivisti per i diritti umani ed esponenti dei media, nell'ambito di una vasta repressione dell'opposizione politica.	
20.	MOGHISSEH Mohammad (alias NASSERIAN)		Giudice, Capo della sezione 28 del tribunale rivoluzionario di Teheran. È incaricato dei casi post elettorali. Ha inflitto condanne a lunghe pene detentive durante gli ingiusti processi contro attivisti sociali e politici e giornalisti e numerose condanne a morte nei confronti di manifestanti ed attivisti sociali e politici.	
21.	MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein	Luogo di nascita: Ejyeh -Data di nascita: intorno al 1956	Procuratore generale dell'Iran dal settembre 2009 e portavoce della magistratura (ex ministro dell'intelligence durante le elezioni del 2009). Mentre era ministro dell'intelligence durante le elezioni, agenti dell'intelligence sotto il suo comando si sono resi responsabili della detenzione e tortura, nonché dell'estorsione di confessioni false a mezzo di pressioni, di centinaia di attivisti, giornalisti, dissidenti ed esponenti politici riformisti. Inoltre, personalità politiche sono state costrette a rilasciare confessioni false durante interrogatori insopportabili, che hanno incluso torture, maltrattamenti, ricatti e minacce ai familiari.	
22.	MORTAZAVI Said	Luogo di nascita: Meybod, Yazd (Iran) - Data di nascita: 1967	Capo della task force per la lotta al contrabbando, ex procuratore generale di Teheran fino all'agosto 2009. In veste di procuratore generale di Teheran, ha emesso un ordine generale di detenzione di centinaia di attivisti, giornalisti e studenti. È stato sospeso dall'incarico nell'agosto 2010 a seguito di un'indagine della magistratura iraniana sul suo ruolo nella morte di tre uomini detenuti su suo ordine dopo le elezioni.	

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
23.	PIR-ABASSI Abbas		Tribunale rivoluzionario di Teheran, sezioni 26 e 28. È incaricato dei casi post elettorali; ha inflitto condanne a lunghe pene detentive durante gli ingiusti processi contro attivisti per i diritti umani e numerose condanne a morte nei confronti di manifestanti.	
24.	MORTAZAVI Amir		Vice procuratore di Mashhad. I processi sotto la sua giurisdizione sono stati condotti in maniera sommaria e a porte chiuse, senza rispettare i diritti fondamentali degli imputati. Dato che le sentenze di esecuzione sono state emesse in massa, le sentenze capitali sono state inflitte senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione.	
25.	SALAVATI Abdolghassem		Giudice, Capo della sezione 15 del tribunale rivoluzionario di Teheran. Incaricato dei casi post elettorali, è stato il giudice che ha presieduto i «processi farsa» dell'estate 2009 e ha condannato a morte due monarchici chiamati a comparire in detti processi farsa. Ha condannato a lunghe pene detentive oltre un centinaio di prigionieri politici, attivisti per i diritti umani e manifestanti.	
26.	SHARIFI Malek Adjar		Capo della magistratura dell'Azerbaigian orientale. Responsabile del processo a Sakineh Mohammadi-Ashtiani.	
27.	ZARGAR Ahmad		Giudice, sezione 36 della Corte di appello di Teheran. Ha confermato le condanne a lunghe pene detentive e le sentenze capitali contro i manifestanti.	
28.	YASAGHI Ali-Akbar		Giudice, tribunale rivoluzionario di Mashhad. I processi sotto la sua giurisdizione sono stati condotti in maniera sommaria e a porte chiuse, senza rispettare i diritti fondamentali degli imputati. Dato che le sentenze di esecuzione sono state emesse in massa, le sentenze capitali sono state inflitte senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione.	
29.	BOZORGNIA Mostafa		Capo del reparto 350 della prigione di Evin. Ha dato sfogo, in svariate occasioni, ad una violenza sproporzionata sui prigionieri.	
30.	ESMAILI Gholam-Hossein		Capo dell'organizzazione carceraria dell'Iran. In tale veste, è stato complice della detenzione massiccia di manifestanti politici e ha coperto gli abusi perpetrati nel sistema carcerario.	
31.	SEDAQAT Farajollah		Vicesegretario dell'amministrazione carceraria generale a Teheran - Ex capo della prigione di Evin a Teheran fino all'ottobre 2010 nel periodo in cui ebbero luogo le torture. È stato direttore e ha minacciato e fatto pressione sui prigionieri in numerose occasioni.	
32.	ZANJIREI Mohammad-Ali		In veste di vicecapo dell'organizzazione carceraria dell'Iran, è responsabile degli abusi e della privazione dei diritti in carcere. Ha ordinato il trasferimento di molti detenuti in celle di isolamento.	

**DECISIONE DI ESECUZIONE 2011/236/PESC DEL CONSIGLIO****del 12 aprile 2011****che attua la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

vista la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia <sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l'articolo 31, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

*Articolo 1*

Gli allegati I, II, III e IV della decisione 2011/137/PESC sono sostituiti dal testo riportato rispettivamente negli allegati I, II, III e IV della presente decisione.

considerando quanto segue:

- (1) In data 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.
- (2) Tenuto conto della gravità della situazione in Libia, altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato IV della decisione 2011/137/PESC.
- (3) È inoltre opportuno depennare una persona dagli elenchi di cui agli allegati II e IV e aggiornare le informazioni concernenti determinate persone ed entità figuranti negli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV di detta decisione,

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Lussemburgo, 12 aprile 2011.

*Per il Consiglio*  
*La presidente*  
C. ASHTON

---

<sup>(1)</sup> GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.

## ALLEGATO I

## «ALLEGATO I

**Elenco delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a)****1. AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed**

Numero di passaporto: B010574. Data di nascita: 1.7.1950.

Responsabile dell'ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari. I comitati rivoluzionari sono coinvolti in atti di violenza contro i dimostranti.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

**2. DIBRI, Abdulqader Yusef**

Data di nascita: 1946. Luogo di nascita: Houn, Libia.

Capo della sicurezza personale di Muammar GHEDDAFI. Responsabile della sicurezza del regime. Ha diretto in passato atti di violenza contro i dissidenti.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

**3. DORDA, Abu Zayd Umar**

Direttore, Organizzazione per la sicurezza esterna. Fedele al regime. Capo dell'agenzia di intelligence esterna.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

**4. JABIR, Maggiore Generale Abu Bakr Yunis**

Data di nascita: 1952. Luogo di nascita: Jalo, Libia.

Ministro della Difesa. Responsabile di tutte le azioni delle forze armate.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

**5. MATUQ, Matuq Mohammed**

Data di nascita: 1956. Luogo di nascita: Khoms, Libia.

Segretario per i servizi. Membro di alto livello del regime. Coinvolgimento nei comitati rivoluzionari. In passato è stato coinvolto nella repressione del dissenso e della violenza.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

**6. QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed**

Data di nascita: 1948. Luogo di nascita: Sirte, Libia.

Cugino di Muammar GHEDDAFI. Negli anni '80, Sayyid è stato coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e ritenuto responsabile di diverse morti in Europa. È stato inoltre sospettato di essere stato coinvolto nell'approvvigionamento di armi.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

**7. GHEDDAFI, Aisha Muammar**

Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Figlia di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

**8. GHEDDAFI, Hannibal Muammar**

Numero di passaporto: B/002210. Data di nascita: 20.9.1975. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

**9. GHEDDAFI, Khamis Muammar**

Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

10. **GHEDDAFI, Mohammed Muammar**  
Data di nascita: 1970. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.  
Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.  
Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.
  11. **GHEDDAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar**  
Data di nascita: 1942. Luogo di nascita: Sirte, Libia.  
Leader della Rivoluzione, comandante supremo delle forze armate. Responsabile di aver ordinato la repressione delle manifestazioni e di violazioni dei diritti umani.  
Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.
  12. **GHEDDAFI, Mutassim**  
Data di nascita: 1976. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.  
Consigliere della sicurezza nazionale. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.  
Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.
  13. **GHEDDAFI, Saadi**  
Numero di passaporto: 014797. Data di nascita: 27.5.1973. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.  
Comandante delle Forze Speciali. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.  
Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.
  14. **GHEDDAFI, Saif al-Arab**  
Data di nascita: 1982. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.  
Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.  
Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.
  15. **GHEDDAFI, Saif al-Islam**  
Numero di passaporto: B014995. Data di nascita: 25.6.1972. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.  
Direttore, Fondazione Gheddafi. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Dichiarazioni pubbliche incendiarie che incitano alla violenza contro i dimostranti.  
Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.
  16. **AL-SENUSSI, Colonnello Abdullah**  
Data di nascita: 1949. Luogo di nascita: Sudan.  
Direttore dell'intelligence militare. Coinvolgimento dell'intelligence militare nella repressione delle manifestazioni. Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim. Condannato in contumacia per l'attentato dinamitardo al volo UTA. Cognato di Muammar GHEDDAFI.  
Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.
  17. **AL QADHAFI, Quren Salih Quren**  
Ambasciatore libico in Ciad. Ha lasciato il Ciad per Sabha. Direttamente coinvolto nel reclutamento e coordinamento di mercenari per il regime.  
Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011
  18. **AL KUNI, Colonnello Amid Husain**  
Governatore di Ghat (Libia meridionale). Direttamente coinvolto nel reclutamento di mercenari.  
Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011»
-

## ALLEGATO II

## «ALLEGATO II

## Elenco delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	ABDULHAFIZ, Colonnello Mas'ud	Carica: Comandante delle forze armate	N. 3 nella linea di comando delle forze armate. Ruolo significativo nell'intelligence militare.	28.2.2011
2.	ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed	Carica: Capo dell'antiterrorismo, Organizzazione per la sicurezza esterna Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Tripoli, Libia.	Membro di spicco del Comitato rivoluzionario. Stretto collaboratore di Muammar GHEDDAFI.	28.2.2011
3.	ABU SHAARIYA	Carica: Vicecapo della Organizzazione per la sicurezza esterna	Importante membro del regime. Cognato di Muammar GHEDDAFI.	28.2.2011
4.	ASHKAL, Al-Barrani	Carica: Vicedirettore, intelligence militare	Membro di alto livello del regime.	28.2.2011
5.	ASHKAL, Omar	Carica: Capo del movimento dei comitati rivoluzionari. Luogo di nascita: Sirte, Libia.	I comitati rivoluzionari sono coinvolti in atti di violenza contro i dimostranti.	28.2.2011
6.	QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed	Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Egitto	Cugino di Muammar GHEDDAFI. Si ritiene che dal 1995 sia al comando di un battaglione d'élite dell'esercito incaricato della sicurezza personale di GHEDDAFI e che svolga un ruolo chiave nell'Organizzazione per la sicurezza esterna. È stato coinvolto nella pianificazione delle operazioni contro i dissidenti libici all'estero ed è stato direttamente coinvolto in attività terroristiche.	28.2.2011
7.	AL-BARASSI, Safia Farkash	Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Al Bayda, Libia	Moglie di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.	28.2.2011
8.	SALEH, Bachir	Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Traghen	Capo gabinetto del leader. Stretta associazione con il regime.	28.2.2011
9.	Generale TOHAMI, Khaled	Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Genzur	Direttore dell'Ufficio per la sicurezza interna. Stretta associazione con il regime.	28.2.2011
10.	FARKASH, Mohammed Boucharaya	Data di nascita: 1.7.1949 Luogo di nascita: Al-Bayda	Direttore dell'intelligence nell'Ufficio per la sicurezza esterna. Stretta associazione con il regime.	28.2.2011
11.	EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou		Segretario generale del Congresso generale del popolo; coinvolto in atti di violenza contro i manifestanti.	21.3.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
12.	AL-MAHMOUDI, Baghdadi		Primo ministro del governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto in atti di violenza contro i manifestanti.	21.3.2011
13.	HIJAZI, Mohamad Mahmoud		Ministro della Sanità e dell'ambiente del governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto in atti di violenza contro i manifestanti.	21.3.2011
14.	ZLITNI, Abdelhaziz	Data di nascita: 1935	Ministro della Programmazione e delle finanze del governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto in atti di violenza contro i manifestanti.	21.3.2011
15.	HOUEJ, Mohamad Ali	Data di nascita: 1949 Luogo di nascita: Al-Azizia (nei pressi di Tripoli)	Ministro dell'Industria, dell'economia e del commercio del governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto in atti di violenza contro i manifestanti.	21.3.2011
16.	AL-GAOUD, Abdelmajid	Data di nascita: 1943	Ministro dell'Agricoltura e delle risorse animali e marittime del governo del colonnello GHEDDAFI.	21.3.2011
17.	AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug		Ministro degli Affari sociali del governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto in atti di violenza contro i manifestanti.	21.3.2011
18.	FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad	Data di nascita: 4.5.1963 Numero di passaporto: B/014965 (scade a fine 2013)	Ministro dell'Istruzione, dell'insegnamento superiore e della ricerca del governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto in atti di violenza contro i manifestanti.	21.3.2011
19.	ZIDANE, Mohamad Ali	Data di nascita: 1958 Numero di passaporto: B/0105075 (scade a fine 2013)	Ministro dei Trasporti del governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto in atti di violenza contro i manifestanti.	21.3.2011
20.	MANSOUR, Abdallah	Data di nascita: 8.7.1954 Numero di passaporto: B/014924 (scade a fine 2013)	Stretto collaboratore del colonnello GHEDDAFI, ruolo di primo piano nei servizi di sicurezza ed ex direttore della radio-televisione; coinvolto in atti di violenza contro i manifestanti.	21.3.2011»

## ALLEGATO III

## «ALLEGATO III

**Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a)****1. GHEDDAFI, Aisha Muammar**

Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Figlia di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

**2. GHEDDAFI, Hannibal Muammar**

Numero di passaporto: B/002210. Data di nascita: 20.9.1975. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

**3. GHEDDAFI, Khamis Muammar**

Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

**4. GHEDDAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar**

Data di nascita: 1942. Luogo di nascita: Sirte, Libia.

Leader della Rivoluzione, comandante supremo delle forze armate. Responsabile di aver ordinato la repressione delle manifestazioni e di violazioni dei diritti umani.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

**5. GHEDDAFI, Mutassim**

Data di nascita: 1976. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Consigliere della sicurezza nazionale. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

**6. GHEDDAFI, Saif al-Islam**

Direttore, Fondazione Gheddafi. Numero di passaporto: B014995. Data di nascita: 25.6.1972. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Dichiarazioni pubbliche incendiarie che incitano alla violenza contro i dimostranti.

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.

**7. DORDA, Abu Zayd Umar**

Direttore, Organizzazione per la sicurezza esterna. Fedele al regime. Capo dell'agenzia di intelligence esterna.

Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 28.2.2011).

**8. JABIR, Maggiore Generale Abu Bakr Yunis**

Data di nascita: 1952. Luogo di nascita: Jalo, Libia.

Ministro della Difesa. Responsabile di tutte le azioni delle forze armate.

Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 28.2.2011).

**9. MATUQ, Matuq Mohammed**

Data di nascita: 1956. Luogo di nascita: Khoms, Libia.

Segretario per i servizi. Membro di alto livello del regime. Coinvolgimento nei comitati rivoluzionari. In passato è stato coinvolto nella repressione del dissenso e della violenza.

Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 28.2.2011).

**10. GHEDDAFI, Mohammed Muammar**

Data di nascita: 1970. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.  
Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.  
Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 28.2.2011).

**11. GHEDDAFI, Saadi**

Comandante delle forze speciali.  
Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.  
Data di nascita: 27.5.1973. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Numero di passaporto: 014797.  
Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 28.2.2011).

**12. GHEDDAFI, Saif al-Arab**

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.  
Data di nascita: 1982. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.  
Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 28.2.2011).

**13. AL-SENUSSI, Colonnello Abdullah**

Data di nascita: 1949. Luogo di nascita: Sudan.  
Direttore dell'intelligence militare. Coinvolgimento dell'intelligence militare nella repressione delle manifestazioni. Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim. Condannato in contumacia per l'attentato dinamitardo al volo UTA. Cognato di Muammar GHEDDAFI.  
Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 28.2.2011).

**Entità****1. Banca centrale della Libia**

Sotto il controllo di Muammar GHEDDAFI e famiglia e fonte potenziale di finanziamento del suo regime.  
Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 10.3.2011).

**2. Libyan Investment Authority**

Sotto il controllo di Muammar GHEDDAFI e famiglia e fonte potenziale di finanziamento del suo regime.  
Altrimenti detta: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO)  
1 Fateh Tower Office No. 99, 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 Libia  
Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 10.3.2011).

**3. Libyan Foreign Bank**

Sotto controllo di Muammar GHEDDAFI e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.  
Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 10.3.2011).

**4. Libyan Africa Investment Portfolio**

Sotto il controllo di Muammar GHEDDAFI e famiglia e fonte potenziale di finanziamento del suo regime.  
Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libia  
Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 10.3.2011).

**5. Libyan National Oil Corporation**

Sotto il controllo di Muammar GHEDDAFI e famiglia e fonte potenziale di finanziamento del suo regime.  
Bashir Saadwi Street, Tripoli, Tarabulus, Libia  
Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011».

---

## ALLEGATO IV

## «ALLEGATO IV

## Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

## Persone

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	ABDULHAFIZ, Colonnello Mas'ud	Posizione: Comandante delle forze armate	N° 3 nella linea di comando delle forze armate. Ruolo significativo nell'Intelligence militare.	28.2.2011
2.	ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed	Posizione: Capo dell'antiterrorismo, Organizzazione per la sicurezza esterna Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Tripoli, Libia	Membro di spicco del Comitato rivoluzionario. Stretto collaboratore di Muammar GHEDDAFI.	28.2.2011
3.	ABU SHAARIYA	Posizione: Vicecapo dell'Organizzazione per la sicurezza esterna	Importante membro del regime. Cognato di Muammar GHEDDAFI.	28.2.2011
4.	ASHKAL, Al-Barrani	Posizione: Vicedirettore, Intelligence militare	Membro di alto livello del regime.	28.2.2011
5.	ASHKAL, Omar	Posizione: Capo del movimento dei comitati rivoluzionari. Luogo di nascita: Sirte, Libia	Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.	28.2.2011
6.	AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed	Posizione: Capo dell'Ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari N. di passaporto: B010574 Data di nascita: 1.7.1950	Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.	28.2.2011
7.	DIBRI, Abdulqader Yusef	Posizione: Capo della sicurezza personale di Muammar GHEDDAFI. Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Houn, Libia	Responsabile della sicurezza del regime. In passato ha diretto azioni violente contro dissidenti.	28.2.2011
8.	QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed	Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Egitto	Cugino di Muammar GHEDDAFI. Si ritiene che dal 1995 sia al comando di un battaglione d'élite dell'esercito incaricato della sicurezza personale di Gheddafi e che svolga un ruolo chiave nell'Organizzazione per la sicurezza esterna. Ha partecipato alla pianificazione di operazioni contro i dissidenti libici all'estero ed è stato direttamente coinvolto in attività terroristiche.	28.2.2011
9.	QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed	Data di nascita: 1948 Luogo di nascita: Sirte, Libia	Cugino di Muammar GHEDDAFI. Negli anni '80, Sayyid è stato coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e ritenuto responsabile di diverse morti in Europa. È stato inoltre sospettato di essere stato coinvolto nell'approvvigionamento di armi.	28.2.2011
10.	AL-BARASSI, Safia Farkash	Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Al Bayda, Libia	Moglie di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime.	28.2.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
11.	SALEH, Bachir	Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Traghen	Capo del gabinetto del Leader. Associazione stretta con il regime.	28.2.2011
12.	TOHAMI, Generale Khaled	Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Genzur	Direttore dell'Ufficio per la sicurezza interna. Associazione stretta con il regime.	28.2.2011
13.	FARKASH, Mohammed Boucharaya	Data di nascita: 1.7.1949 Luogo di nascita: Al-Bayda	Direttore dell'intelligence nell'Ufficio per la sicurezza esterna. Associazione stretta con il regime.	28.2.2011
14.	ZARTI, Mustafa	Nato il 29.3.1970, cittadino austriaco (n. di passaporto P1362998, valido dal 6 novembre 2006 al 5 novembre 2016)	Associazione stretta con il regime, vicepresidente del consiglio d'amministrazione della "Libyan Investment Authority", membro del comitato esecutivo della National Oil Corporation e vicepresidente della First Energy Bank nel Bahrein.	10.3.2011
15.	EL-KASSIM ZOUI, Mohamed Abou		Segretario generale del Congresso generale del popolo; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.	21.3.2011
16.	AL-MAHMOUDI, Baghdadi		Primo ministro del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.	21.3.2011
17.	HIJAZI, Mohamad Mahmoud		Ministro della sanità e dell'ambiente del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.	21.3.2011
18.	ZLITNI, Abdelhaziz	Data di nascita: 1935	Ministro per la programmazione e delle finanze del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.	21.3.2011
19.	HOUEJ, Mohamad Ali	Data di nascita: 1949 Luogo di nascita: Al-Azizia (presso Tripoli)	Ministro dell'industria, dell'economia e del commercio del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.	21.3.2011
20.	AL-GAOUUD, Abdelmajid	Data di nascita: 1943	Ministro dell'agricoltura e delle risorse animali e marittime del governo del colonnello Gheddafi.	21.3.2011
21.	AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug		Ministro degli affari sociali del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.	21.3.2011
22.	FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad	Data di nascita: 4.5.1963 N. di passaporto: B/014965 (scadenza: fine 2013)	Ministro dell'istruzione, dell'insegnamento superiore e della ricerca del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.	21.3.2011
23.	ZIDANE, Mohamad Ali	Data di nascita: 1958 N. di passaporto: B/0105075 (scadenza: fine 2013)	Ministro dei trasporti del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.	21.3.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
24.	MANSOUR, Abdallah	Data di nascita: 8.7.1954 N. di passaporto: B/014924 (scadenza: fine 2013)	Stretto collaboratore del colonnello Gheddafi, ruolo di primo piano nei servizi di sicurezza ed ex direttore della Radio-Televisione; coinvolto nella repressione contro i manifestanti	21.3.2011
25.	AL QADHAFI, Quren Salih Quren		Ambasciatore libico in Ciad. Ha lasciato il Ciad per Sabha. Direttamente coinvolto nel reclutamento e coordinamento di mercenari per il regime.	12.4.2011
26.	AL KUNI, Colonnello Amid Husain		Governatore di Ghat (Libia meridionale). Direttamente coinvolto nel reclutamento di mercenari.	12.4.2011

**Entità**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB)	Tajora, Tripoli, Libia Atto legislativo n. 60/2006 del Comitato popolare generale libico Tel.: +218 21 369 1840, Fax: +218 21 369 6447 <a href="http://www.hib.org.ly">http://www.hib.org.ly</a>	Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.	10.3.2011
2.	Economic and Social Development Fund (ESDF)	Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - P.O.Box: 93599 Libia-Tripoli Tel.: +218 21 490 8893 - Fax: +218 21 491 8893 - Email: <a href="mailto:info@esdf.ly">info@esdf.ly</a>	Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del regime.	21.3.2011
3.	Libyan Arab African Investment Company (LAAICO)	Sito web: <a href="http://www.laaico.com">http://www.laaico.com</a> Società creata nel 1981 76351 Janzour-Libia. 81370 Tripoli-Libia Tel.: +218 21 4890146 - 4890586 - 4892613 Fax: +218 (21) 4893800 - 4891867 Email: <a href="mailto:info@laaico.com">info@laaico.com</a>	Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del regime.	21.3.2011
4.	Gaddafi International charity and development Foundation	Recapito dell'amministrazione: Hay Alandalus - Jian St. - Tripoli - P.O.Box: 1101 - LIBIA Tel.: +218 214778301 - Fax: +218 214778766; Email: <a href="mailto:info@gicdf.org">info@gicdf.org</a>	Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del regime.	21.3.2011
5.	Fondazione Waatassimou	Sede a Tripoli.	Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del regime.	21.3.2011
6.	Libyan Jamahiriya Broadcasting Corporation	Recapito: Tel.: +218 21 444 59 26; +218 21 444 59 00; Fax: +218 21 340 21 07 <a href="http://www.ljbc.net">http://www.ljbc.net</a> ; Email: <a href="mailto:info@ljbc.net">info@ljbc.net</a>	Istigazione pubblica all'odio e alla violenza mediante la partecipazione a campagne di disinformazione relative alla repressione dei manifestanti.	21.3.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
7.	Corpo delle guardie rivoluzionarie		Coinvolte nella repressione contro i manifestanti.	21.3.2011
8.	National Commercial Bank	Orouba Street AlBayda, Libia Tel.: +218 21-361-2429 Fax: +218 21-446-705 www.ncb.ly	Banca commerciale libica, fondata nel 1970 e con sede a AlBayda, Libia. Ha sede a Tripoli e AlBayda, con filiali in tutta la Libia. Di proprietà dello Stato al 100 % e potenziale fonte di finanziamento del regime.	21.3.2011
9.	Gumhouria Bank	Gumhouria Bank Building Omar Al Mukhtar Avenue Giaddal Omer Al Moukhtar P.O.Box 685 Tarabulus Tripoli Libia Tel.: +218 21-333-4035 +218 21-444-2541 +218 21-444-2544 +218 21-333-4031 Fax: +218 21-444-2476 +218 21-333-2505 Email: info@gumhouria-bank.com.ly Sito web: www.gumhouria-bank.com.ly	Banca commerciale libica. Creata nel 2008 dalla fusione delle banche Al Ummah e Gumhouria. Di proprietà dello Stato al 100 % e potenziale fonte di finanziamento del regime.	21.3.2011
10.	Sahara Bank	Sahara Bank Building First of September Street P.O.Box 270 Tarabulus Tripoli Libia Tel.: +218 21-379-0022 Fax: +218 21-333-7922 Email: info@saharabank.com.ly Sito web: www.saharabank.com.ly	Banca commerciale libica. Di proprietà dello Stato all'81 % e potenziale fonte di finanziamento del regime	21.3.2011
11.	Azzawia (Azawiya) Refining	P.O. Box 6451 Tripoli Libia +218 023 7976 26778 http://www.arc.com.ly	Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.	23.3.2011
12.	Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO)	Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company Building Ras Lanuf City P.O. Box 2323 Libia Tel.: +218 21-360-5171 +218 21-360-5177 +218 21-360-5182 Fax: +218 21-360-5174 Email: info@raslanuf.ly Sito web: www.raslanuf.ly	Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.	23.3.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
13.	Brega	Sede: Azzawia / coast road P.O. Box Azzawia 16649 Tel.: 2 - 625021-023 / 3611222 Fax: 3610818 Telex: 30460 / 30461 / 30462	Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.	23.3.2011
14.	Sirte Oil Company	Sirte Oil Company Building Marsa Al Brega Area P.O. Box 385 Tarabulus Tripoli Libia Tel.: +218 21-361-0376 +218 21-361-0390 Fax: +218 21-361-0604 +218 21-360-5118 Email: info@soc.com.ly Sito web: www.soc.com.ly	Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.	23.3.2011
15.	Waha Oil Company	Waha Oil Company Ufficio: Off Airport Road Tripoli Tarabulus Libia Recapito postale: P.O. Box 395 Tripoli Libia Tel.: +218 21-3331116 Fax: +218 21-3337169 Telex: 21058	Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.	23.3.2011
16.	Libyan Agricultural Bank (alias Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae; alias Libyan Agricultural Bank)	El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libia; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libia; Email: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libia); Tel.: (218)214870586; Tel.: (218) 214870714; Tel.: (218) 214870745; Tel.: (218) 213338366; Tel.: (218) 213331533; Tel.: (218) 213333541; Tel.: (218) 213333544; Tel.: (218) 213333543; Tel.: (218) 213333542; Fax (218) 214870747; Fax: (218) 214870767; Fax: (218) 214870777; Fax: (218) 213330927; Fax: (218) 213333545	Controllata libica della Central Bank of Libya	12.4.2011
17.	Tamoil Africa Holdings Limited (alias Oil Libya Holding Company)		Controllata libica della Lybian Africa Investment Portfolio	12.4.2011
18.	Al-Inma Holding Co. for Services Investments		Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund	12.4.2011
19.	Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments		Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund	12.4.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
20.	Al-Inma Holding Company for Tourism Investment	Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street) Tel.: (218) 213345187 Fax: +218.21.334.5188 e-mail: info@ethic.ly	Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund	12.4.2011
21.	Libyan Holding Company for Development and Investment		Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund	12.4.2011
22.	Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments		Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund	12.4.2011
23.	First Gulf Libyan Bank	The 7th of November Street, P.O. Box 81200, Tripoli, Libia; SWIFT/BIC FGLBLYLT (Libia); Tel.: (218) 213622262; Fax: (218) 213622205	Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund	12.4.2011
24.	LAP Green Networks (alias LAP Green Holding Company)		Controllata libica della Libyan Africa Investment Portfolio	12.4.2011
25.	National Oil Wells and Drilling and Workover Company (alias National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; alias National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.)	National Oil Wells Drilling and Workover Company Building, Omar Al Mokhtar Street, P.O. Box 1106, Tarabulus, Tripoli, Libia Tel.: (218) 213332411; Tel.: (218) 213368741; Tel.: (218) 213368742 Fax: (218) 214446743 Email: info@nwd-ly.com Sito web: www.nwd-ly.com	Controllata libica della National Oil Corporation (NOC). Società creata nel 2010 dalla fusione della National Drilling Co. e National Company for Oil Wells Services.	12.4.2011
26.	North African Geophysical Exploration Company (alias NAGECO; alias North African Geophysical Exploration)	Airport Road, Ben Ghasir 6.7 KM, Tripoli, Libia Tel.: (218) 215634670/4 Fax: (218) 215634676 Email: nageco@nageco.com Sito web: www.nageco.com	Controllata libica della National Oil Corporation. Nel 2008 la NOC ha acquisito la proprietà al 100 % della NAGECO.	12.4.2011
27.	National Oil Fields and Terminals Catering Company	Airport Road Km 3, Tripoli, Libia	Controllata libica della National Oil Corporation	12.4.2011
28.	Mabruk Oil Operations	Dat El-Emad 2, Ground Floor, PO Box 91171, Tripoli.	Joint Venture tra la Total e la National Oil Corporation	12.4.2011
29.	Zueitina Oil Company (alias ZOC; alias Zueitina)	Zueitina Oil Building, Sidi Issa Street, Al Dahra Area, P.O. Box 2134, Tripoli, Libia	Joint Venture tra l'Occidental e la National Oil Corporation	12.4.2011
30.	Harouge Oil Operations (alias Harouge; alias Veba Oil Libya GMBH)	Al Magharba Street, P.O. Box 690, Tripoli, Libia	Joint Venture tra la Petro Canada e la National Oil Corporation	12.4.2011
31.	Jawaby Property Investment Limited	Cutlers Farmhouse, Marlow Road, Lane End, High Wycombe, Buckinghamshire, UK Per informazioni: Reg. n. 01612618 (UK)	Controllata, registrata nel Regno Unito, della National Oil Corporation	12.4.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
32.	Tekxel Limited	One Wood Street, Londra, UK Per informazioni: Reg. n. 02439691	Controllata, registrata nel Regno Unito, della National Oil Corporation	12.4.2011
33.	Sabtina Ltd	530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK Per informazioni: Reg. n. 01794877 (UK)	Controllata, registrata nel Regno Unito, della Libyan Investment Authority.	12.4.2011
34.	Dalia Advisory Limited (LIA sub)	11 Upper Brook Street, London, UK Per informazioni: Reg. n. 06962288 (UK)	Controllata, registrata nel Regno Unito, della Libyan Investment Authority.	12.4.2011
35.	Ashton Global Investments Limited	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche Per informazioni: Reg. n. 1510484 (BVI)	Controllata, registrata nelle Isole Vergini britanniche, della Libyan Investment Authority.	12.4.2011
36.	Capitana Seas Limited	c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche Per informazioni: Reg. n.: 1526359 (BVI)	Entità, registrata nelle Isole Vergini britanniche, di proprietà di Saadi Gheddafi.	12.4.2011
37.	Kinloss Property Limited	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche Per informazioni: Reg. n. 1534407 (BVI)	Controllata, registrata nelle Isole Vergini britanniche, della Libyan Investment Authority.	12.4.2011
38.	Baroque Investments Limited	c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, 1 piano, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isola di Man Per informazioni: Reg. n. 59058C (IOM)	Controllata, registrata nell'Isola di Man, della Libyan Investment Authority.	12.4.2011
39.	Mediterranean Oil Services Company (alias Mediterranean Sea Oil Services Company)	Bashir El Saadawy Street, P.O. Box 2655, Tripoli, Libia.	Di proprietà o sotto il controllo della NOC.	12.4.2011
40.	Mediterranean Oil Services GMBH (alias MED OIL OFFICE DUESSELDORF, alias MEDOIL)	Werdener strasse 8 Duesseldorf Renania settentrionale - Vestfalia, 40227 Germania	Di proprietà o sotto il controllo della National Oil Company.	12.4.2011
41.	Libyan Arab Airlines	P.O.Box 2555 Haiti street Tripoli, Libia Tel. (sede centrale):+ 218 (21) 602 093 Fax (sede centrale): + 218 (22) 30970	Di proprietà del governo libico al 100 %.	12.4.2011»

## DECISIONE ATALANTA/1/2011 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 13 aprile 2011

relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

(2011/237/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia <sup>(1)</sup> (Atalanta), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6 dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell'UE.
- (2) Il 26 novembre 2010 il CPS ha adottato la decisione Atalanta/5/2010 <sup>(2)</sup> relativa alla nomina dell'ammiraglio di divisione Juan RODRÍGUEZ GARAT quale comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.
- (3) Il comandante dell'operazione dell'UE ha raccomandato di nominare il contrammiraglio Alberto Manuel Silvestre CORREIA quale nuovo comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.

(4) Il comitato militare dell'UE appoggia tale raccomandazione.

(5) A norma dell'articolo 5 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'esecuzione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il contrammiraglio Alberto Manuel Silvestre CORREIA è nominato comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 14 aprile 2011.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2011.

*Per il Comitato politico e di sicurezza**Il presidente*

O. SKOOG

<sup>(1)</sup> GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

<sup>(2)</sup> GU L 320 del 7.12.2010, pag. 8.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 2011

**che modifica la decisione 2007/843/CE per quanto concerne il programma di controllo della salmonella in alcuni tipi di pollame e uova in Tunisia**

[notificata con il numero C(2011) 2520]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/238/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sul controllo della Salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2160/2003 definisce norme relative al controllo della salmonella in differenti popolazioni di pollame nell'Unione. Esso dispone che l'ammissione o il mantenimento negli elenchi dei paesi terzi previsti dalla legislazione dell'Unione, per le relative specie o categorie, dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare animali o uova da cova contemplati dal presente regolamento sono subordinati alla presentazione alla Commissione, da parte del paese terzo interessato, di un programma di controllo della salmonella equivalente ai programmi nazionali di lotta alla salmonella in atto negli Stati membri.
- (2) A seguito della decisione 2007/843/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2007, relativa all'approvazione dei programmi di controllo della salmonella nei gruppi da riproduzione di *Gallus gallus* in determinati paesi terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, e recante modifica della decisione 2006/696/CE, per quanto riguarda determinate condizioni di polizia sanitaria relative all'importazione di pollame e uova da cova <sup>(2)</sup>, è stato approvato il programma presentato dalla Tunisia per la lotta alla salmonella nei branchi di galline da riproduzione, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003.
- (3) La Tunisia ha attualmente informato la Commissione che il programma è stato interrotto. Di conseguenza, il pro-

gramma presentato dalla Tunisia non è più da approvare. La decisione 2007/843/CE deve pertanto essere modificata.

- (4) Le misure di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'articolo 1 della decisione 2007/843/CE è sostituito dal seguente:

*«Articolo 1*

I programmi di controllo presentati dal Canada, da Israele e dagli Stati Uniti in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003 sono approvati per quanto riguarda la salmonella nei branchi di galline da riproduzione.»

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2011.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2011.

*Per la Commissione*

John DALLI

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 332 del 18.12.2007, pag. 81.

**RETTIFICHE** **Rettifica della decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 42 del 16 febbraio 2011)

Pagina 6, articolo 3, paragrafo 1

anziché: «Articolo 3

1. L'articolo 2 non si applica:

- a) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di equipaggiamenti militari non letali o di attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna, destinati unicamente all'uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell'ONU e dell'UE, o di materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'UE e dell'ONU;
- b) al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tali equipaggiamenti;
- c) alla fornitura di assistenza tecnica connessa a tali equipaggiamenti, purché le esportazioni in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.»

leggi: «Articolo 3

1. L'articolo 2 non si applica:

- a) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di equipaggiamenti militari non letali o di attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna, destinati unicamente all'uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell'ONU e dell'UE, o di materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'UE e dell'ONU;
- b) al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tali equipaggiamenti;
- c) alla fornitura di assistenza tecnica connessa a tali equipaggiamenti,

purché le esportazioni in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.»

---






2011/238/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 aprile 2011, che modifica la decisione 2007/843/CE per quanto concerne il programma di controllo della salmonella in alcuni tipi di pollame e uova in Tunisia [notificata con il numero C(2011) 2520] <sup>(1)</sup>..... 73**
- 

**Rettifiche**

- ★ **Rettifica della decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011) ..... 74**



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

### Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**

